

INDICE

IL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

PREMESSA

Capitolo Primo

LA CURIA ROMANA

1. Origini.
2. La Curia Romana nella *Pastor Bonus*.

Capitolo Secondo

I PONTIFICI CONSIGLI

1. Origini.
2. Struttura.
3. Competenze.
4. Peculiarità dei Pontefici Consigli

Capitolo Terzo

IL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI

1. Struttura.
2. Competenze.
3. Analisi dell'attività svolta.

BIBLIOGRAFIA

PREMESSA

Il Sommo Pontefice nello svolgimento del suo ministero petrino si avvale della collaborazione della Curia Romana, la quale si compone di numerosi dicasteri con strutture diversificate in base alla mansione affidata e all'ambito in cui operano. Tra questi spiccano per la loro particolare natura i Pontifici Consigli, i quali rappresentano il volto di una Chiesa moderna e consapevole del ruolo che è chiamata a compiere nel mondo. Questi assolvono il loro compito di promozione con particolare premura nei confronti delle esigenze della società, operando con iniziative efficaci, creatività, programmi concreti e pertinenti, nei vari ambiti umani, quali la famiglia, i giovani, la Pace e la giustizia, la cultura, i mass media, il dialogo interreligioso.

La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* nel 1988 ha riconosciuto il ruolo insostituibile che questi ricoprono nell'organizzazione ecclesiastica, inserendo tali organismi definitivamente all'interno della Curia Romana, riconoscendo ad essi pari dignità giuridica e dedicando altresì ai Consigli un ampio spazio nella normativa canonica al fine di disciplinare in maniera organica la loro struttura e finalità.

In particolare, fra di essi, il *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* si distingue per svolgere mansioni di carattere giuridico, a differenza degli altri Consigli che attendono a compiti caratterizzati da una forte impronta pastorale, coadiuvando il Sommo Pontefice nella redazione e nell'interpretazione delle leggi, nonché, nella

promozione della conoscenza.

La presente tesi si prefigge di analizzare il funzionamento della Curia Romana, nonché di realizzare uno studio sincronico e diacronico dei Pontifici Consigli, con particolare riguardo al *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, oggetto primario della disamina.

CAPITOLO PRIMO

La Curia Romana

1. Origini.

La Curia Romana è l'insieme dei dicasteri di cui si avvale il romano Pontefice nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata potestà sopra tutta la Chiesa¹.

L'odierna Curia Romana è il frutto di uno sviluppo scandito dagli interventi riformatori dei Papi che si sono succeduti nei secoli, dalle decisioni dei Concili e dalle esperienze che la Chiesa ha maturato durante il corso della sua lunga vita.

L'organizzazione ecclesiastica dei primi secoli presentava notevoli difformità rispetto al modello attuale, in quanto non vi era traccia di una pianificazione complessa di dicasteri stabili preposti allo svolgimento delle funzioni amministrative. Documenti risalenti al periodo medesimo menzionano di un consesso di preti e diaconi, riuniti in forma collegiale, allo scopo di coadiuvare il vescovo di Roma come suoi consiglieri e collaboratori². Esso rappresenta il più antico esempio di un organo originato allo scopo di prestare la propria opera al servizio del Pontefice.

Nei secoli successivi iniziarono a vedere la luce le prime forme di uffici che, seppur composti da una struttura molto semplice e rudimentale, contribuirono a costruire le fondamenta della futura Curia³. Uno di questi era la *Cancellaria*,

¹ Vedi in merito, *Christus Dominus*, 9, 1965.

² Sul punto vedi N. DEL RE, *La curia romana. Lineamenti storico – giuridici*, L.E.V., Città del Vaticano, 1998, p. 21.

³ Così AA.VV., *Storia della chiesa. La chiesa nel ventesimo secolo*, Vol. X, Editoriale Jaca Book, Milano, 1995, p. 11. È improprio utilizzare il termine “Curia Romana” per indicare il governo della Chiesa riferendosi al suo primo millennio di vita, in quanto ha assunto tale significato solo a partire dalla metà del XI secolo.

istituita intorno al IV secolo, aveva il compito di redigere e promulgare gli atti pontifici, nonché le deliberazioni conciliari⁴.

Un primo significativo cambiamento si ebbe nel 1588 ad opera del Papa Sisto V che, con l'emanazione della Costituzione Apostolica *Immensa Aeterni Dei*⁵, portò a compimento una riforma necessaria e improrogabile dell'organizzazione della Curia Romana. I movimenti eretici e le scoperte scientifiche avvenute durante il XVI secolo, nonché le scoperte geografiche intervenute sul finire del secolo precedente, originarono necessità e problematiche di primaria importanza che la Chiesa dovette fronteggiare con non poche difficoltà⁶.

In particolare, la *ratio* della riforma "sistina" consisteva in una riorganizzazione di tipo amministrativo del governo, mediante una sistematica distribuzione d'incarichi tra più organismi stabili differenziati e specializzati⁷. Ciò nonostante, il cuore pulsante della riforma era rappresentato dalla creazione di quindici congregazioni con il compito di assistere il pontefice sia nel governo della Chiesa che nell'amministrazione dei domini temporali a lui soggetti⁸.

Le Congregazioni erano le seguenti: Congregazione dell'Inquisizione (*Congregatio pro Sancta Inquisitione*), fu istituita da Paolo III nel 1542 e sviluppata successivamente da Paolo IV e Pio V. Sisto V confermò le disposizioni emanate dai suoi predecessori, potenziando le funzioni giurisdizionali tipiche di un tribunale di cui questo organismo era investito; Congregazione della Segnatura di Grazia (*Congregatio pro Signatura Gratiae*), aveva poteri decisori in merito alle grazie che non rientravano nella competenza dei tribunali ordinari. La presidenza di questo dicastero apparteneva direttamente al Sommo Pontefice;

⁴ Vedere in merito P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 21 e ss. A partire dal III secolo vi furono numerosi concili con lo scopo di deliberare e di decidere su temi relativi alla dogmatica e alla disciplina ecclesiastica. Tra questi meritano di essere ricordati il I Concilio di Nicea, il I di Costantinopoli, di Efeso, di Calcedonia, il II di Costantinopoli, il III di Costantinopoli, il II di Nicea e il IV di Costantinopoli.

⁵Opera citata da N. DEL RE, *op. cit.*, p. 33.

⁶ In effetti, la Chiesa si trovò a dover affrontare un periodo di grande rinnovamento culturale e scientifico senza precedenti, i movimenti scismatici diffusi rapidamente in tutta Europa minarono l'autorità della Santa Sede, portando a risvolti rivoluzionari che resero necessari provvedimenti riformatori -seppur parziali e incompleti- intrapresi prima da Paolo III e successivamente da Pio V. In merito vedi C. BORROMEO, *San Carlo e il Suo Tempo*, Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 1986, pp. 240 e ss.

⁷Vedi in merito N. DEL RE, *op. cit.*, p.33.

⁸ Cfr. P.M.JONES, *Federico Borromeo e l'Ambrosiana. Arte e riforma cattolica nel XVII secolo a Milano*, Vita e pensiero, Milano, 1997, p. 19.

Congregazione per l'Erezione delle Chiese e le Provvisioni Concistoriali (*Congregatio pro Ereptione Ecclesiarum et Provisionibus consistorialibus*), può essere considerato tra i dicasteri di maggiore importanza fra quelli creati dalla Costituzione Apostolica *Immensa Aeterni Dei*, decideva circa le nuove erezioni delle chiese metropolitane, o cattedrali, ovvero le loro divisioni, smembramenti, unioni e soppressioni⁹. Inoltre, collaborava alla preparazione dei Concistori e svolgeva compiti di tipo consultivo; Congregazione per l'Abbondanza dell'Annona dello Stato Ecclesiastico (*Congregatio pro ubertate Annonae Status Ecclesiastici*), ad essa erano demandati compiti di natura gestionale relativamente alle risorse produttive dello Stato¹⁰; Congregazione dei Riti e delle Cerimonie (*Congregatio pro sacris ritibus et caeremoniis*), fu istituita da Sisto V al fine di occuparsi di una materia non ancora regolamentata dopo il Tridentino e che aveva bisogno di sistemazione dottrinale¹¹. In particolare, fu insignita della competenza di decidere in merito ai processi di canonizzazione e alle questioni inerenti il cerimoniale sacro e profano; Congregazione dell'Armata Navale (*Congregatio pro classe paranda et servanda ad Status Ecclesiastici defensionem*), si occupava della gestione di una flotta di dieci galere creata allo scopo di pattugliare le acque tirreniche infestate dai pirati, la *ratio* era quella di permettere ai pellegrini di raggiungere Roma anche via mare; Congregazione dell'Indice (*Congregatio pro Indice librorum prohibitorum*), istituita per volontà di Pio V, fu inserita nella riforma "sistina". Aveva la funzione di esaminare le opere considerate eretiche e di compilare l'indice delle opere proibite; Congregazione del Concilio di Trento (*Congregatio pro executione et interpretatione Concilii Tridentini*), creata precedentemente alla riforma, si occupava principalmente di interpretare i decreti disciplinari emanati durante il Concilio di Trento; Congregazione per sollevare dagli aggravi lo Stato Ecclesiastico (*Congregatio pro Status Ecclesiastici Gravaminibus Sublevandis*), istituita con la riforma, svolgeva un'attività di sorveglianza in merito alla corretta applicazione e riscossione delle imposte e dei

⁹ Vedi in merito G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico – ecclesiastica*, Vol. XV, Venezia, 1842, p. 179.

¹⁰ A tale proposito N. DEL RE, *op. cit.*, p. 35, Sisto V al fine di scongiurare eventuali carestie e garantire il sostentamento anche ai più poveri, dotò questo dicastero di un capitale di duecentomila scudi d'oro provenienti dal suo patrimonio personale.

¹¹ Così G. OTRANTO, *Giacomo Varinquez da Bitetto fra storia e culto popolare*, Edipuglia, Bari, 1992, p. 77.

contributi. Come pure, aveva il potere di dirimere le eventuali controversie nascenti da un cattiva attività tributaria; Congregazione dell'Università di Roma (*Congregatio pro Universitate Studii Romani*), fu eretta al fine di condurre studi teologici, giuridici ed umanistici¹²; Congregazione dei Regolari (*Congregatio pro Consultationibus Regularium*), esistente dal 1586 per creazione dello stesso Sisto V, fu conservata e inserita nel piano riformistico. Aveva il compito di controllare che tutti gli ordini religiosi provvedessero a conformarsi alle disposizioni di Trento¹³. Oltre che, trattare sommariamente tutte le contese relative ai Religiosi di entrambi i sessi e dirimere le questioni sopraggiunte tra questi ed i Vescovi¹⁴; Congregazione dei Vescovi (*Congregatio pro Consultationibus Episcoporum et Aliorum Praelatorum*), fu istituita nel 1572 da Pio V e potenziata da Sisto V al fine di dirimere le controversie insorte tra i Vescovi e gli alti prelati del governo della Chiesa; Congregazione delle Strade, dei Ponti, e delle Acque (*Congregatio pro Viis, Pontibus et Aquis curandis*), si occupava della costruzione e della gestione di strade, ponti, ed acquedotti dello Stato pontificio. Nonché della realizzazione di nuove opere pubbliche in generale; Congregazione della Stamperia (*Congregatio pro Typographia Vaticana*), fu istituita precedentemente alla riforma dallo stesso Papa con lo scopo di promuovere la diffusione dei Testi Sacri; Congregazione della Consulta di Stato (*Congregatio pro Consultationibus negociorum Status Ecclesiastici*), aveva giurisdizione in ultimo appello per le cause civili e criminali.

La riforma appena descritta ha rappresentato una tappa fondamentale per la strutturazione della futura Curia romana e, nonostante appaiono alcuni limiti se confrontata all'organizzazione ecclesiastica attuale¹⁵, ha apportato benefici

¹² A tale proposito F. BECCHETTI, *Istoria degli ultimi quattro secoli della Chiesa, Vol. XII*, 1792, p. 394, Sisto V creò questa congregazione con la riforma al fine di affidarle la Sapienza di Roma, a favore della quale sborsò ventiduemila scudi.

¹³ In merito vedi G.BEDOUELLE, *La riforma del cattolicesimo*, Editoriale Jaca Book, Milano, 2003, p 103.

¹⁴ N. DEL RE, *op. cit.*, p. 36.

¹⁵ Sul punto vedere P.A.BONNET, *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, L.E.V., Città del Vaticano, 1990, p. 9, Secondo il quale la riforma di Sisto V ha carattere parziale, e non generale, in quanto mantiene in vita tutte le altre istituzioni ed organismi della Curia che non sono comprese nella "Immensa aeterni Dei". Nonché, per l'oggetto delle quindici congregazioni dove non appare ancora la distinzione fra organi di indole esclusivamente giudiziaria o amministrativa e la classificazione in Congregazioni, Tribunali ed Uffici.

tangibili in termini di efficienza, economicità ed uniformità nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi dicasteri.

A conferma di quanto appena detto, l'assetto organizzativo impresso da Sisto V è stato oggetto di pochi sviluppi nel corso dei secoli successivi, per lo più conseguenti ad esigenze determinate da fatti storici, ecclesiastici o civili¹⁶. Infatti, per avere una riforma con un respiro altrettanto ampio occorre attendere l'opera riformistica compiuta da Pio X nel 1908.

La riforma Piana fu attuata con la solerte promulgazione della Costituzione *Sapienti Consilio*¹⁷, la quale si contraddistinse per essere una ristrutturazione integrale della Curia, con un'ampiezza superiore rispetto agli interventi operati sino ad allora dai Pontefici precedenti¹⁸. In particolare, l'intento di Pio X fu quello di organizzare la Curia come un ingranaggio capace di collaborare con lui nel governo della Chiesa universale, superando il concetto di Curia come corte in senso classico¹⁹.

Gli aspetti di maggior interesse furono: la completa abolizione della competenza cumulativa, e netta separazione della giurisdizione contenziosa dalla giurisdizione volontaria, la prima devoluta alle congregazioni e la seconda ai tribunali della Sacra Rota e della Segnatura Apostolica, tale intervento era già stato auspicato a suo tempo da Sisto V e, successivamente, anche da Innocenzo XII e Benedetto XIII; un'altra modifica fu l'esclusione di tutti gli organismi che non erano direttamente ecclesiastici; come pure, la soppressione di alcuni antichi organismi

¹⁶ In merito vedi P.A.BONNET, *op. cit.*, p. 10, I fatti a cui si fa riferimento sono, in particolar modo, le correnti di pensiero che hanno portato ad una progressiva secolarizzazione come: l'illuminismo, il razionalismo, il liberalismo, etc.; Come pure, le correnti antiromane quali: il gallicanesimo, il febronianismo, il giuseppinismo.

¹⁷ Così N. DEL RE, *op. cit.*, p. 51. Pio X, consapevole dell'urgenza con cui doveva essere attuata la riforma, nel suo progetto autografo scriveva: "E questa riforma deve farsi subito per essere messa in esecuzione al più presto in via di esperimento, onde colle eventuali mutazioni, che saranno suggerite dalla pratica, venga definitivamente pubblicata nel nuovo codice".

¹⁸ M. TAGLIAFERRI, *L'Unità Cattolica: studio di una mentalità*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1993 p. 92 e ss., "La Chiesa voluta da Pio X aveva carattere prevalentemente pastorale, di forza risanatrice, autonoma dal potere politico (governo Combes di Francia), realmente ammodernata (riorganizzazione della Curia romana, formulazione del Codice di diritto canonico), ma soprattutto pastoralmente santificante sia restaurando la catechesi, sia favorendo la riforma liturgica."

¹⁹ A tal proposito consultare AA. VV., *La Chiesa e la modernità. I Papi del novecento.*, Vol. 2, Jaca Book, Milano, 1993, p. 113. Pio X mirava a discostarsi dal modello di Curia organizzata come una corte, il suo disegno di riforma vedeva la Curia progettata come un ingranaggio avente al centro di tutto la Segreteria di Stato. Lo scopo finale consisteva nel raggiungere un livello di controllo universale, che non si limitava al governo del solo Stato Pontificio.

a beneficio di nuovi dicasteri generati per soddisfare le nuove esigenze venutesi a creare²⁰, le competenze di questi ultimi sono state tassativamente definite da norme generali e speciali che accompagnano come parte integrante la Costituzione. Inoltre, la nomina dei massimi dirigenti curiali divenne ad appannaggio esclusivo del Pontefice, al contrario la scelta di collaboratori destinati ad occupare i ruoli inferiori fu demandata ai Dirigenti del rispettivo dicastero.

In ultimo, con l'introduzione della riforma di Pio X si è delineata, per la prima volta, una divisione fra le tre categorie di dicasteri della Curia Romana:

Congregazioni, Tribunali, Uffici; con le rispettive attribuzioni dottrinali, disciplinari, giudiziarie, amministrative²¹.

In conclusione, è interessante sottolineare come l'opera riformistica di Pio X non si sia limitata solo a razionalizzare la Curia, ma abbia spaziato fino a interessare anche la liturgia, con una drastica riduzione del numero delle feste di precetto. Inoltre, il Pontefice ha dedicato grande attenzione alla formazione dottrinale dei credenti e, in particolar modo, a quella giovanile in virtù dell'importanza che una corretta formazione dottrinale ricopre in anzidetta fase della vita²².

L'ultimo grande intervento di ammodernamento dell'organizzazione curiale, prima dell'avvento della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*²³, è stato compiuto ad opera di Paolo VI con l'attuazione della Costituzione *Regimini Ecclesiae universae* del 15 agosto 1967²⁴.

La riforma Paolina è giunta a breve distanza dal *motu proprio* di Pio X, la causa di tale vicinanza è da ricercare nelle problematiche che inevitabilmente si sono riflesse sulla salute della chiesa²⁵. La velocità assunta dai cambiamenti nel mondo

²⁰ N. DEL RE, *op. cit.*, p 50 e ss. Tra le nuove fondazioni che entrarono a far parte della Curia romana vi furono: la Congregazione dei Sacramenti, la Congregazione dei Religiosi e il Tribunale della Sacra Rota. Al contrario, scomparvero: la Congregazione delle Indulgenze e delle Reliquie, la Congregazione "super statu ecclesiarum", quella "super promovendis ad archiepiscopatus et episcopatus" e le due Congregazioni per l'Esame e per la Residenza dei Vescovi.

²¹ In merito vedi P.A.BONNET, *op. cit.*, p. 12.

²² A tal proposito consultare AA. VV., *La Chiesa e la modernità. I Papi del novecento.*, Vol. 2, Jaca Book, Milano, 1993, p. 111.

²³ Opera citata da N. DEL RE, *op. cit.*, p. 58.

²⁴ *Idem*, p. 54.

²⁵ Così AA.VV., *Storia della chiesa. La chiesa nel ventesimo secolo*, Vol. X, Editoriale Jaca Book, Milano, 1995, pp. 462 e 463. Paolo VI si trovò a dover affrontare un periodo di grande crisi della fede cristiana, caratterizzata da un forte abbassamento della pratica religiosa e dal

e il Concilio Vaticano II²⁶, attraverso il quale i Padri Conciliari espressero al Papa la necessità di adattare la Curia alle nuove situazioni, indussero Paolo VI ad intervenire apportando il suo contributo per soddisfare tali esigenze.

La Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* fu emanata dopo quattro anni d'intenso lavoro da parte di un'apposita Commissione cardinalizia, il cui lavoro era stato seguito personalmente dal Sommo Pontefice. Tale riforma generale della Curia, si andò a sovrapporre ad una serie di interventi parziali effettuati nel frattempo. Alcuni di questi erano: il motuproprio *Pastorale munus* emanato nel 1963, mediante il quale era stato impresso un primo decentramento dei poteri della Curia, che comportò la drastica riduzione dei casi in cui i Vescovi erano tenuti a ricorrere alla Santa Sede; il motuproprio *Integrae servandae* del 7 dicembre 1965, con il quale si ristrutturò l'antichissima Congregazione del Sant'Offizio e, Infine, il motuproprio *Pro comperto sane* del 6 agosto 1967, il quale stabiliva l'ammissione dei Vescovi come membri di pieno diritto delle Congregazioni romane.

In particolare, La *Regimini Ecclesiae Universae* disponeva di assegnare alle Congregazioni un certo numero di vescovi diocesani, affinché questi potessero intervenire almeno ad una riunione plenaria annuale dei singoli dicasteri per trattare le questioni di maggior rilievo. Tale disposizione mirava ad estendere ai vescovi la responsabilità delle decisioni delle Congregazioni, fino ad allora di competenza dei soli cardinali. Altre caratteristiche rilevanti furono una maggiore internazionalizzazione della Curia, i cui membri ed ufficiali venivano selezionati dalle varie nazioni, richiedendo altresì ad essi singolari qualità morali, intellettuali e professionali²⁷. Nonché, l'introduzione di un limite temporale nella durata delle cariche, la soppressione del diritto di carriera e la decadenza dei responsabili

rafforzamento dell'ateismo. Il filosofo francese Jacques Maritain parlò addirittura di un "neo - modernismo che rifiorisce" e presagi "un'apostasia immanente" di certi settori ecclesiastici. Anche il noto teologo svizzero Hans Urs von Balthasar mostrò una notevole preoccupazione per la "conversione al mondo" che animava certi teologi e filosofi, e per il primato della soggettività umana, sempre più diffuso nella Chiesa insieme all'oblio dei fini sovranaturali.

²⁶ Vedere in merito G. DALLA TORRE, *Conoscere il Diritto Canonico*, Edizioni Stadium, Roma, 2006, pp. 262 e 263, Il Concilio Vaticano II ha rappresentato anch'è un'occasione per il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani dopo le fratture avvenute, prima con la cristianità orientale (scisma d'Oriente: 1054) e poi con la cristianità occidentale (Riforma protestante: 1517), durante il corso della storia millenaria della Chiesa.

²⁷ Così N. DEL RE, *op. cit.*, p. 54 e 55.

supremi alla morte del Papa, come pure la soppressione di tutte le figure con la sola funzione di parata²⁸.

Anche l'organizzazione dei dicasteri all'interno della Curia fu oggetto di un'importante rivisitazione. Per prima cosa, la Segreteria di Stato fu valorizzata mediante una radicale trasformazione, con conseguente perdita di qualsiasi funzione di natura prettamente politica; l'antica Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari fu trasformata nel nuovo Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa. In generale, i dicasteri che furono conservati ricevettero un aggiornamento per quanto concerne l'individuazione delle loro competenze, allo scopo di ottimizzare il loro operato in funzione della vita moderna. Al contrario, i dicasteri più vetusti, furono definitivamente soppressi²⁹ e, al loro posto, trovarono una collocazione all'interno della Curia Romana organismi di nuova creazione come: la Prefettura del Palazzo Apostolico, che vide la luce dalla fusione di tre istituti preesistenti; l'Ufficio Centrale di Statistica della Chiesa, generata allo scopo di immagazzinare dati e notizie utili per una esatta conoscenza della situazione in cui versa la Chiesa in qualsiasi momento; e la Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

Un'ulteriore organismo introdotto da questa riforma fu il Contenzioso amministrativo, che corrispondeva all'incirca ad un laico Consiglio di Stato, dal quale tuttavia si differenziava per talune peculiarità, come dimostra il fatto che era possibile proporre il ricorso solo nell'eventualità in cui un provvedimento del potere amministrativo ecclesiastico fosse stato emesso in violazione di una legge. Inoltre, i ricorsi avverso i decreti emessi dai vari dicasteri non dovevano essere presentati ad un tribunale amministrativo, ma alla seconda sezione della Segnatura Apostolica, eretta all'uopo presso il suddetto supremo tribunale.

In definitiva, si può osservare come la riforma Paolina abbia dato vita ad una Chiesa più moderna, ricettiva rispetto alle dinamiche che la circondano e, nel

²⁸ In merito vedere C. SICCARDI, *Paolo VI. Il papa della luce*, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2008, p. 320. Scomparvero tutte le figure che svolgevano la loro funzione in occasione delle parate, fra queste vi erano: l'incaricato di posare il cuscino sull'inginocchiatoio del papa, la figura del principe assistente al soglio pontificio, il furiere, il cavallerizzo maggiore, i prelati di fiocchetto, il maggiordomo, il commendatore di Santo Spirito, il ministro dell'interno, ecc.

²⁹ Cfr. N. DEL RE, *op. cit.*, p. 55, fra i dicasteri che furono soppressi ci sono: la Congregazione Cerimoniale, la Dataria Apostolica e le due Segreterie dei Brevi ai Principi e delle Lettre Latine

contempo, qualificata da un forte accento cristologico³⁰. Paolo VI colse la necessità improcrastinabile di superare quell'atteggiamento di accettazione passiva che fino a quel momento aveva caratterizzato la condotta della Chiesa e che l'aveva resa incapace di reagire davanti alle trasformazioni del mondo³¹. Tuttavia, non è possibile valutare la riforma Paolina nella sua interezza in quanto lo stesso Paolo VI non ha mai considerato la sua opera definitiva, ma sempre suscettibile di ulteriori riforme che i suoi successori saranno chiamati ad operare per soddisfare le esigenze dei tempi e delle condizioni di vita ecclesiastica³².

2. La Curia Romana nella *Pastor Bonus*.

A distanza di soli vent'anni dalla pubblicazione della Costituzione *Ecclesiae Universae Regimini*, Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988 ha promulgato la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, mediante la quale ha proseguito l'opera di riforma già intrapresa da Paolo VI, operando su di essa un attento lavoro di verifica e di adeguamento alle esigenze dei tempi. Dunque, per poter comprendere compiutamente la portata di questa riforma, occorre considerarla come il prodotto di una lunga e diversificata evoluzione.

Il *motu proprio* di Giovanni Paolo II si è distinto, rispetto agli interventi intrapresi dagli altri successori di Pietro, soprattutto per il suo spiccato carattere pastorale, che ne costituisce sicuramente la caratteristica principale, nonché per il diminuito centralismo nel governo ecclesiastico³³.

Tali connotazioni sono immediatamente palpabili fin dalle prime righe del documento, laddove la *Pastor Bonus* afferma: “Il Buon Pastore, Cristo Gesù, ha conferito ai Vescovi, successori degli Apostoli, e in special modo al Vescovo di

³⁰ Vedi sul punto R. MARANGONI, *La Chiesa mistero di comunione. Il contributo di Paolo VI nell'elaborazione dell'ecclesiologia di comunione (1963-1978)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2001, p. 108 e 109, Paolo VI in più occasioni sottolinea l'importanza di un atteggiamento di apertura della Chiesa nei confronti del mondo, affermando che: “una Chiesa disincarnata, ritirata dal mondo, rifugiata nel deserto, non sarà più la Chiesa di Gesù Cristo”.

³¹ *Idem*, p. 92. Il nuovo volto che essa assume, è quello di una Chiesa che si aggiorna, capace di “sostenere i fermenti di libertà e di incoraggiare le conquiste della scienza e della tecnica”.

³² In merito vedi P.A. BONNET, *op. cit.*, p. 15.

³³ Cfr. N. DEL RE, *op. cit.*, p. 58.

Roma la missione di ammaestrare tutte le nazioni e di predicare il Vangelo ad ogni creatura perché fosse istituita la Chiesa, Popolo di Dio, e a tale scopo l'ufficio dei Pastori di questo suo Popolo fosse realmente un servizio; e a tale servizio nella Sacra Scrittura è chiamato significativamente *diaconia*, cioè *ministero*". La Costituzione mette volutamente in evidenza i valori essenziali della *diaconia*, che è servizio come ministero, e la *communio* che trova la sua unità nella direzione assicurata da Cristo al suo Vicario in terra, il successore di Pietro³⁴.

La Curia è chiamata, come mai prima, a coadiuvare con le sue strutture l'attività pastorale del Sommo Pontefice affinché "la comunione si instauri sempre di più" e, a tal fine, Giovanni Paolo II ha lavorato intensamente sul rinnovamento strutturale di questa, così che potesse realizzare compiutamente la sua fondamentale missione pastorale al servizio della comunione ecclesiale.

In particolare, sono state realizzate modifiche alla struttura per ottimizzarne l'efficienza e per renderla compatibile alle nuove esigenze: Innanzitutto, le funzioni inerenti alla stessa materia sono state il più possibile concentrate nelle

competenze di uno stesso dicastero, al fine di garantire una più ampia conoscenza e visione della stessa materia; le procedure sono state approfondite e rese più chiare mediante la redazione di regolamenti specifici per ogni dicastero; altresì, è stata riformata la commissione per l'interpretazione autentica del Codice allo scopo di migliorare la tecnica giuridica all'interno dell'organizzazione ecclesiale.

Alla luce di quanto detto, oggi la Curia Romana si presenta come una complessa struttura istituzionale, formata da numerosi dicasteri giuridicamente pari tra loro, ognuno dei quali organizzato per svolgere al meglio gli importanti compiti affidati e presieduto da un Cardinale Prefetto o da un Arcivescovo Presidente coadiuvati da un Segretario e un Sottosegretario.

Col nome di Dicasteri si intendono: La segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Consigli e gli Uffici.

La *Segreteria di Stato* è un organo con competenze generali di diretta collaborazione e rappresentanza del Pontefice e con funzioni di indirizzo e di

³⁴ In merito vedi P.A.BONNET, *op. cit.*, p. 18.

coordinamento di tutti gli altri organismi³⁵. Fu istituita nel 1487 ad opera di Innocenzo VIII con la Costituzione Apostolica *Non debet reprehensibile*³⁶, con una struttura composta da 24 Segretari Apostolici incaricati di occuparsi della corrispondenza diplomatica della Sede Apostolica.

Nel corso dei secoli è stata oggetto di riforme che ne hanno modificato il volto e la struttura. In particolare, Pio VII nel 1814 diede origine alla *Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari* e Pio X, con la Costituzione Apostolica *Sapienti Consilio* del 1908, la divise in tre sezioni secondo quanto disposto dal canone 263 del *Codex Iuris Canonici*. In seguito, è stata interessata dalla riorganizzazione della Curia operata dalla riforma Paolina del 1967, mediante la quale la Segreteria di Stato ha acquisito un ruolo di primaria importanza e di collaborazione diretta con il Sommo Pontefice.

In ultimo, Giovanni Paolo II nel 1988 con la promulgazione della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* ne ha modificato la struttura suddividendola in due sezioni: la *Sezione degli Affari Generali*, a cui spetta ai sensi dell'art. 41 “di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del Sommo Pontefice”³⁷; la *Sezione per i rapporti con gli Stati*, a cui è demandato il compito “di attendere agli affari che devono essere trattati con i Governi civili”³⁸.

³⁵ Cfr. P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 156.

³⁶ Sul punto vedere N. DEL RE, *op. cit.*, p. 76. Le origini di questo dicastero attualmente non sono ben definite, alcuni autori individuano le origini più lontane alla prima metà del XV secolo, precisamente sotto il pontificato di Martino V (1417 – 1431).

³⁷ Le Competenze della *Sezione degli Affari Generali* sono disciplinate dagli artt. 41 – 44 della *Cost. Ap. Pastor Bonus*. In particolare, ad essa spetta: di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei Dicasteri della Curia Romana e degli altri Organismi della Sede Apostolica; redigere e spedire le Costituzioni Apostoliche, le lettere Decretali, le lettere Apostoliche, le Epistole e gli altri documenti che il Sommo Pontefice le affida; espletare tutti gli atti riguardanti le nomine che nella Curia Romana e negli altri Organismi dipendenti dalla Santa Sede devono essere compiute o approvate dal Sommo Pontefice; custodire il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore; nonché, curare la pubblicazione degli atti, la divulgazione dei comunicati; etc.

³⁸ Le Competenze della *Sezione per i rapporti con gli Stati* sono disciplinate dagli artt. 45 – 47 della *Cost. Ap. Pastor Bonus*. In particolar modo, è preposta a: favorire le relazioni diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti del diritto internazionale; rappresentare la Santa Sede presso gli Organismi Internazionali ed i Congressi su questioni di indole pubblica; trattare, nell'ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i Rappresentanti Pontifici; etc.

Le *Congregazioni* corrispondono ad una sorta di ministeri nel governo della Chiesa Universale³⁹. La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* fornisce un elenco delle congregazioni e disciplina le funzioni di ognuna di esse agli artt. 48 – 116: La *Congregazione per la Dottrina della Fede* fu istituita nel 1542 da papa Paolo III con la denominazione di *Sacra Congregazione della Romana e Universale Inquisizione* con lo scopo di salvaguardare la Chiesa e la Fede dalle eresie. Fu oggetto di revisione durante le riforme di Pio X, Paolo VI e Giovanni Paolo II, ciò nonostante, conservando inalterato il suo prestigio all'interno della Curia Romana. La Riforma del 1988 ha affidato alla *Congregazione per la Dottrina della Fede* compiti di grande rilievo e pregio che non concernono solamente alla difesa della Chiesa, ma altresì al compimento di studi volti a far crescere l'intelligenza della fede e perché ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze e della civiltà si possa dare risposta alla luce della fede (art. 49). Ancora, giudica i delitti contro la fede ed effettua un controllo sui libri scritti dai fedeli riguardanti la fede e i costumi.

La *Congregazione per le Chiese Orientali* si attestò per la prima volta verso la fine del XVI secolo con il nome di *Congregatio de rebus Graecorum* al fine di trattare le cause e gli affari relativi ai cattolici di rito bizantino o greco, nonché con il compito di tutelare e promuovere la diffusione della fede fra gli altri cristiani d'Oriente.

Oggi, la *Congregazione per le Chiese Orientali* si presenta come un organo amministrativo istituito per trattare le materie concernenti le Chiese Orientali, sia circa le persone sia circa le cose (art. 56).

Ai sensi dell'art 57 sono membri di diritto i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali, nonché il Presidente del Consiglio per l'Unità dei Cristiani. La *Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti* nasce nel 1988 dalla fusione di due Congregazioni autonome: la *Congregazione per il culto divino*, eretta da Paolo VI nel 1969, e la *Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti*, generata dalla riforma Piana del 1908.

³⁹ In merito vedere G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto Canonico*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 116.

La Congregazione si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione della Dottrina della Fede, spetta alla Sede Apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei sacramenti (art. 62). Promuove l'azione pastorale liturgica in tutto ciò che riguarda la preparazione e la celebrazione dell'Eucaristia, degli altri Sacramenti e dei sacramentali (art. 64), così come della celebrazione della domenica e delle altre feste dell'anno liturgico e la Liturgia delle Ore.

La *Congregazione delle Cause dei Santi* vide la luce con la vasta riforma della Curia Romana operata da Sisto V nel 1588, all'epoca denominata *Sacra Congregazione dei Riti e delle Cerimonie*, al fine di occuparsi dei processi di canonizzazione e delle questioni inerenti il cerimoniale sacro e profano. In seguito Paolo VI, con l'emanazione della Costituzione Apostolica *Sacra Rituum Congregatio*, la suddivise in due Congregazioni autonome, una per il "Culto Divino"⁴⁰ e l'altra per le "Cause dei Santi", quest'ultima fu dotata di una propria struttura articolata in tre uffici. Nel 1983 Giovanni Paolo II emanò le Costituzioni *Divinus perfectionis Magister e Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*, attraverso le quali si è operata una profonda riforma riguardante la procedura delle Cause di canonizzazione e l'ossatura della Congregazione stessa.

Correntemente, l'art. 71 assegna alla *Congregazione delle Cause dei Santi* la trattazione di tutto ciò che, secondo la procedura descritta, porta alla canonizzazione dei Servi di Dio. Parimenti, spetta ad essa di giudicare circa il titolo di Dottore da attribuire ai santi, di decidere intorno a tutto ciò che riguarda la dichiarazione di autenticità delle Sacre Reliquie e la loro conservazione.

La *Congregazione per i Vescovi* si occupa delle materie che riguardano la costituzione e la provvista delle Chiese particolari, nonché l'esercizio dell'ufficio episcopale nella Chiesa Latina, salva la competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (art. 75). Inoltre, Provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, alla celebrazione di Concili particolari, alla costituzione delle Conferenze Episcopali e alla revisione dei loro statuti.

⁴⁰ Soppressa l'11 luglio 1975 con la creazione della nuova *Congregatio pro Sacramentis et Cultu divino*.

Nacque anch'essa dalla riforma di Sisto V sotto il nome di *Congregazione per l'erezione delle Chiese e le Provvisioni Concistoriali*, può essere considerato tra i dicasteri di maggiore importanza fra quelli creati dalla Costituzione *Apostolica Immensa Aeterni Dei*, in quanto decideva circa le nuove erezioni delle chiese metropolitane, o cattedrali, oppure le loro divisioni, unioni e soppressioni. Inoltre, collaborava alla preparazione dei Concistori e svolgeva compiti di tipo consultivo. La *Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli* fu costituita sul finire del XVI, in seguito ad alcuni tentativi infruttuosi operati da Pio V⁴¹, allo scopo di dirigere tutta l'attività missionaria e per diffondere il Vangelo presso le popolazioni dei continenti di recente scoperta. Nei secoli successivi, fu oggetto di modifiche prima da parte di Pio IX, che nel 1862 la divise in due sezioni, e dopo da parte di Pio X, il quale con la Costituzione *Sapienti consilio* le impose severe limitazioni di competenza.

Dopo la riforma del 1988, dirige e coordina in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria; promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria, oltre a proporre le norme e linee di azione attraverso le quali si svolge l'evangelizzazione; provvede alla distribuzione dei missionari; Infine, nei territori che le sono soggetti cura la formazione del clero secolare, dei catechisti, delle Università e degli altri Istituti di studi superiori.

La *Congregazione per il Clero* si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l'esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai Vescovi l'aiuto opportuno (art. 93).

Per svolgere tali mansioni è composta da una struttura suddivisa in tre uffici: l'*Ufficio Clero*, competente a raccogliere, suggerire e promuovere iniziative per la sanità, l'aggiornamento intellettuale e pastorale del Clero e per la loro formazione

⁴¹ Sul punto vedere N. DEL RE, *op. cit.*, p. 147, Pio V istituì con il Concistoro del 23 luglio 1568 due Congregazioni di Cardinali, una dedita ad “avvisare ai mezzi più opportuni per ricondurre gli eretici ed i principi del Settentrione dell'Europa alla vera fede” e l'altra con il compito di “presiedere agli affari attinenti allo sviluppo della religione cristiana nelle Indie sia Orientali che Occidentali adottando gli opportuni provvedimenti”. Purtroppo entrambe le Congregazioni fallirono il loro compito, la prima fin da principio, la seconda dopo un inizio incoraggiante naufragò nel 1569 per ragioni politiche. I successori di Pio V proseguirono, seppur parzialmente, il programma da lui avviato.

permanente; l'*Ufficio Catechistico*, per la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione; l'*Ufficio Amministrativo*, dedito alla gestione dei beni ecclesiastici appartenenti alle persone giuridiche pubbliche e all'approvazione dei tributi e delle tasse.

La *Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica* fu istituita da Sisto V nel 1586 come *Congregatio pro Consultationibus Regularium* al fine di occuparsi delle contese relative ai Religiosi di entrambi i sessi, ed a comporre le eventuali questioni insorgenti tra costoro ed i Vescovi.

Attualmente, ha il compito di promuovere e regolare la pratica dei Consigli Evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, ed insieme l'attività delle Società di vita Apostolica in tutta la Chiesa Latina (art. 105). È altresì competente per quanto riguarda la vita eremitica, le vergini consacrate e relative associazioni, le nuove forme di vita consacrata; nonché, le Associazioni di fedeli erette allo scopo di diventare Istituti di Vita consacrata o Società di Vita apostolica e sui Terzi Ordini secolari.

La *Congregazione per l'Educazione Cattolica* (dei Seminari e degli Istituti di Studi) ebbe origine con la Costituzione Apostolica *Immensa Aeterni Dei* del 22 gennaio 1588 con il nome *Congregatio pro universitate studii romani*.

La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* ha confermato i compiti che le erano già stati affidati da Pio XII, ovverosia di occuparsi della formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini Sacri nonché circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica; come pure, impegnarsi affinché i principi fondamentali circa l'educazione cattolica siano sempre più approfonditi, affermati e conosciuti dal Popolo di Dio.

Per quanto attiene agli organi aventi natura giudiziaria, i *Tribunali* che fanno parte della Curia Romana sono: La *Penitenzieria Apostolica*, il *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* e il *Tribunale della Rota Romana*.

La *Penitenzieria Apostolica* è un organo giudiziale istituito verso la fine del XII secolo per l'emanazione delle assoluzioni dalle censure e per le dispense riservate

al Sommo Pontefice⁴². In particolare, può essere definita come “la corte di grazia della Curia in ambito interno”⁴³.

Nei secoli successivi le competenze si ampliarono fino a coprire una vastissima gamma di materie, alcune delle quali non attinenti al sacramento della

Confessione o alla liberazione da censure o irregolarità, ma piuttosto legate al governo della Chiesa⁴⁴. Pio IV si impegnò affinché tale tendenza si arrestasse e i poteri del Cardinale Penitenziere si riducessero ad appannaggio della Dataria

Apostolica, ma fu il suo successore, Pio V, a revocare totalmente i poteri del Penitenziere e a riformare integralmente la Penitenzieria, arginando i poteri che questa esercitava nelle materie concernenti il foro esterno. In seguito, fu interessata da interventi di ammodernamento che incisero ulteriormente sull’ossatura e le sulle funzioni⁴⁵.

La *Penitenzieria Apostolica* è competente a decidere nelle materie che concernono il foro interno e le indulgenze. Tuttavia, essa non può essere definita “propriamente” un tribunale, poiché tale organo non viene adito per rivendicare un diritto ma, in verità, per ottenere la concessione di una grazia. A conferma di ciò, nella procedura seguita non vi è traccia né di contraddittorio, né di un’attività istruttoria finalizzata alla raccolta e alla valutazione degli elementi probatori⁴⁶. Inoltre, la *Penitenzieria Apostolica* nell’emanare le proprie decisioni gode di una discrezionalità che solitamente è rinvenibile in capo agli organi aventi natura amministrativa.

⁴² *Idem*, p. 199, Alcuni autori collocano le sue origini già sotto il pontificato di Benedetto II (684 – 685).

⁴³ Così AA.VV., *Storia della chiesa. La chiesa nel ventesimo secolo*, Vol. X, Editoriale Jaca Book, Milano, 1995, p. 14.

⁴⁴ In merito vedi P.A.BONNET, *op. cit.*, p. 420, Tra gli argomenti inerenti al foro cd. esterno vi erano: dispense da impedimenti matrimoniali, da irregolarità *ex delicto*, dal portare l’abito religioso nei paesi luterani, dal fare la visita *ad limina* per un certo numero di anni, dalla recita delle Ore Canoniche, alla licenza di uscire dal monastero per sovvenire ai bisogni dei genitori poveri e ammalati, di condurre vita eremitica sotto la direzione dell’Ordinario del luogo, per i Religiosi, di fare testamento o di agire come testimoni nei processi, di alienare beni ecclesiastici per opere di evidente utilità, fino alla erezione di Università Pontifice e alla determinazione delle cautele necessarie per il commercio con i paesi islamici.

⁴⁵ Un nuovo riordinamento delle facoltà e della procedura si ebbe sotto il pontificato di Benedetto XIV (13 aprile 1744), le cui costituzioni *Pastor Bonus* e *In Apostolicae*, rimasero in vigore, con alcune modificazioni, anche nella riforma di Pio X che restrinse, nuovamente e definitivamente, la competenza al foro interno. Inoltre, Benedetto XV staccò dal Santo Uffizio la sezione delle Indulgenze e la aggregò alla Penitenzieria (25 marzo 1935).

⁴⁶ In merito vedi P.A.BONNET, *op. cit.*, p. 396.

Il *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* rappresenta la massima istanza della giustizia amministrativa nella Chiesa, risolve i conflitti di competenza tra i tribunali e i vari dicasteri della Curia e vigila sulla corretta amministrazione della giustizia all'interno della Chiesa⁴⁷.

Fu fondato intorno al XIII secolo allo scopo di esaminare la mole di suppliche e di ricorsi che venivano indirizzati alla Sede Apostolica, le domande erano esaminate da alcuni relatori incaricati dal Papa che, dopo aver vagliato le ragioni di diritto e di fatto, riferivano al Sommo Pontefice per la decisione da emanare.

All'inizio del XVI secolo fu divisa da Giulio II in due dicasteri con a capo dei Cardinali prefetti: la *Segnatura di Grazia*, con funzioni amministrative; la *Segnatura di Giustizia*, competente per ogni tipo di causa con il ruolo di supremo tribunale della Curia Romana⁴⁸.

Con il passare del tempo, a causa della creazione delle Congregazioni e della crescente competenza della Rota, la *Segnatura di Giustizia* divenne un tribunale di cassazione. Ciò nonostante, all'inizio del XX secolo Pio X ricostituì un'unica Segnatura Apostolica come Supremo Tribunale, trasformando quest'ultimo in un organo collegiale composto da 6 Cardinali, dopo il 1917 il numero dei componenti divenne illimitato.

A seguito della riforma operata nel 1988 da Giovanni Paolo II, Il *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* è competente a giudicare: le querele di nullità, le richieste di *restitutio in integrum* contro la sentenze rotali; i ricorsi, nelle sentenze circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota Romana; i conflitti di competenza tra Tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d'appello; Inoltre, ai sensi dell'art. 123 giudica dei ricorsi contro gli atti amministrativi emessi dai Dicasteri della Curia Romana; come pure, delle controversie amministrative deferite ad esso dal Sommo Pontefice e dei conflitti di competenza tra i Dicasteri.

Il *Tribunale della Rota Romana* è l'organo superiore di giustizia nell'ordinamento della Chiesa e garante dell'unitarietà della giurisprudenza canonica⁴⁹.

⁴⁷ Così G. DALLA TORRE, *op. cit.*, p. 117.

⁴⁸ Sul punto vedere N. DEL RE, *op. cit.*, pp. 213 e ss.

⁴⁹ In merito vedere G. DALLA TORRE, *op. cit.*, p. 117.

Ebbe origine dalla Cancelleria Apostolica con l'obiettivo di alleggerire l'aggravio di lavoro pendente sul Concistoro. Le vertenze giudiziarie erano affidate alla cognizione dei *cappellani papae*, i quali, forniti di una sufficiente conoscenza giuridica, provvedevano ad una celere risoluzione della controversia. Verso la fine del XIII secolo il flusso delle cause si fece incessante e si rese necessario aumentare i poteri e il numero dei *cappellani* fino ad inquadrarli nel ruolo di *Rotari*. Il primo riordinamento della *Sacra Rota Romana*⁵¹ si ebbe nel 1418 per opera di Martino V, il quale determinò i requisiti di cui i giudici dovevano essere provvisti,

Nel 1870 l'attività della *Rota Romana* si arrestò a causa della dissoluzione dello Stato Pontificio, sia per quanto concerne le

Attualmente, svolge essenzialmente la funzione di tribunale d'appello e giudica: in seconda istanza, le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; in terza o ulteriore istanza, le

I *Pontifici Consigli* sono particolari dicasteri con poteri consultivi e promozionali⁵² (questo argomento sarà

⁵⁰ Sul punto vedere N. DEL RE, *op. cit.*, pp. 227.

⁵¹ Questo prestigioso tribunale fu indicato con il nome di Rota per la prima volta nel 1337, tale denominazione deriva probabilmente dal recinto circolare sui cui si adunavano gli Uditori per giudicare le cause. Al contrario, gli attributi *sacra*, per sottolineare che si tratta del tribunale del Papa, e *romana*, per distinguerlo da tutte le altre Rote istituite come tribunali civili in luoghi differenti, furono posti in momenti successivi.

⁵² In merito vedere G. DALLA TORRE, *op. cit.*, p. 117.

La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* fornisce agli artt. 171 – 179 un elenco di organi raccolti sotto la comune denominazione di *Uffici*, insigniti di competenze idonee a garantire il regolare funzionamento della Curia Romana, fra questi vi

sono: la *Camera Apostolica*, l'*Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica* (A.P.S.A.), la *Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede*.

La *Camera Apostolica* fu istituita nel secolo XI con compiti di natura amministrativa relativamente alle finanze della Curia e ai beni temporali della Santa Sede. Attualmente, a capo di questo ufficio si trova il Cardinale Camerlengo, coadiuvato dal Vice-Camerlengo e dagli altri prelati di Camera, i quali svolgono soprattutto le funzioni che sono ad essi assegnati dalla legge relativa alla Sede Apostolica Vacante⁵³ (art. 171).

L'Ufficio per l'*Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica* si occupa di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana (art. 172). È composto da due sezioni: una ordinaria, che si occupa di amministrare i beni che le sono affidati, di curare la gestione del personale della Santa Sede, oltre che curare la contabilità e redigere il bilancio consuntivo e preventivo; Invece, la sezione straordinaria è preposta all'amministrazione dei beni mobili propri e di quelli ad essa affidati da altri Enti della Santa Sede.

La *Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede* fu istituita da Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967.

Giovanni Paolo II nel 1988 ne ha precisato le funzioni istituzionali, la composizione e le attribuzioni.

Al presente, ad essa spetta la vigilanza ed il controllo sulle Amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere (art. 176). Per quanto attiene la struttura, La Prefettura è presieduta da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali, con la collaborazione di un Prelato Segretario e di un Ragioniere Generale.

⁵³ In particolare, ai sensi del co.2 art. 171 è stabilito che quando la Sede Apostolica è vacante. È dovere del Cardinale Camerlengo di richiedere, anche a mezzo di un suo delegato, da tutte le Amministrazioni dipendenti dalla Santa Sede le relazioni circa il loro stato patrimoniale ed economico, come pure le informazioni intorno agli affari straordinari, che siano eventualmente in corso, e di richiedere, altresì, dalla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede il bilancio generale consuntivo per l'anno seguente.

CAPITOLO SECONDO

I Pontifici Consigli

1. Origini.

I Pontifici Consigli ebbero origine nel periodo immediatamente successivo al Concilio Vaticano II, sotto una veste inedita rispetto ai dicasteri fino ad allora conosciuti, incarnando l'immagine di una Chiesa rinnovata e sempre al passo con i tempi.

La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* attualmente offre un quadro di dodici Pontifici Consigli, sia pure con notevoli differenze tra uno e l'altro, accumulati

tutti dalla medesima finalità di fornire servizio promozionale della comunità ecclesiastica nei vari ambiti sociali, culturali e religiosi del mondo.

Al fine di compiere uno studio completo ed approfondito in merito all'origine dei suddetti dicasteri, è necessario analizzare l'evoluzione seguita da ogni singolo Pontificio Consiglio.

Il *Pontificio Consiglio per i Laici* vide la luce, dopo alcuni anni di studio e approfondimento, il 6 gennaio 1967 con il motuproprio di Paolo VI *Catholicam Christi Ecclesiam*, che ne definiva con esattezza le competenze, le finalità e l'organico⁵⁴. Nei mesi successivi alla sua istituzione, fu incorporato nella Curia Romana mediante la celebre riforma curiale operata da Paolo VI con l'emanazione della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 1967, la quale si proponeva di aggiornare la struttura ecclesiale per meglio affrontare i cambiamenti nel mondo e l'incedere inarrestabile della modernità. Nel raggiungimento di tale fine, questo dicastero ebbe un ruolo chiave e divenne ben presto uno strumento insostituibile ed efficace per la promozione del laicato nella

⁵⁴ In proposito vedere N. DEL RE, *La curia romana. Lineamenti storico – giuridici*, L.E.V., Città del Vaticano, 1998, p. 245. Il decreto *Apostolicam actuositatem* emanato nel 1965 pone per la prima volta in evidenza l'interesse del Concilio Vaticano II per la realizzazione presso la Santa Sede di uno speciale segretariato per il servizio e l'impulso dell'apostolato dei laici. Tale proposito sarà sviluppato negli anni successivi dalla Commissione postconciliare per l'apostolato dei laici, nominata da Paolo VI con il motuproprio *Finis Concilio* del 1966, la quale si occuperà di studiare il modo per giungere alla pratica realizzazione dell'organismo auspicato dal Concilio.

Chiesa. Alla luce della maturità raggiunta, dell'importanza dei compiti svolti e della fedeltà con cui quest'ultimi furono eseguiti, nel 1976 il *Pontificio Consiglio per i Laici* fu oggetto del motuproprio di Paolo VI *Apostolatus Peragendi*, il quale ne incoraggiò e premiò l'operato annoverandolo fra i dicasteri permanenti della Curia Romana e parificandolo ad essi come importanza. Come pure, dotandolo di una più elevata struttura e di maggiori competenze.

Con la denominazione di *Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani* figura attualmente l'antico *Segretariato per l'Unione dei Cristiani*, istituito il 5 giugno 1960 da Giovanni XIII attraverso il motuproprio *Superno Dei nutu* con il compito di mantenere i contatti con i cristiani separati⁵⁵. In seguito, fu oggetto della riforma di Paolo VI che, con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae* del 1967, ne definì con esattezza la struttura e ne ampliò le competenze, dotando tale organo anche di potestà di giurisdizione nella normativa per l'azione dei cattolici in materia di ecumenismo.

Il *Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani* è stato successivamente confermato anche da Giovanni Paolo II, il quale ne ha regolamentato le funzioni e aggiornato la denominazione in quella odierna.

Il *Pontificio Consiglio per la Famiglia* fu istituito da Paolo VI nel 1973 con la denominazione di *Comitato per la Famiglia* al fine di suscitare, animare e coordinare nella Chiesa le iniziative pastorali che interessavano la Famiglia. Nel 1981 è stato oggetto di revisione da parte di Giovanni Paolo II, il quale con il motuproprio *Familia a Deo Instituta*, dedicato a sottolineare la centralità del ruolo svolto dalla famiglia, ne ha modificato la denominazione e ammodernato la struttura. Lo stesso Giovanni Paolo II nel 1988 ha provveduto inoltre ad includerlo nella Curia Romana ed a specificarne ulteriormente le funzioni, la struttura e le competenze.

Il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace* nacque per opera di Paolo VI nel 1967, in risposta all'esigenza manifestata durante il Concilio Vaticano II di dar vita ad un organismo dedito a stimolare la comunità dei cattolici a promuovere lo sviluppo delle regioni bisognose e la giustizia sociale tra le nazioni. A distanza di dieci anni dalla sua nascita, fu ristrutturato in forma stabile dallo stesso

⁵⁵ Così N. DEL RE, *op. cit.*, p. 249.

pontefice con il motuproprio *Iustitiam et pacem* del 10 dicembre 1976, il quale estese i servizi offerti dalla Commissione a tutti i settori della Chiesa.

La creazione del *Pontificio Consiglio “Cor unum”* si deve al papa Paolo VI che, con la lettera autografa *Amoris officio*, il 15 luglio 1971 diede vita a questo particolare organismo privo di natura operativa affinché, nell’ambito della solidarietà e della carità, tutte le iniziative provenienti dalla Chiesa fossero riunite e organizzate per raggiungere i loro nobilissimi scopi. Successivamente, la riforma operata da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 1988 ha integrato detto Consiglio nella Curia Romana come un vero e proprio dicastero.

La Chiesa possiede una lunga tradizione in materia di assistenza pastorale ai migranti. La cura delle anime di “tutti coloro che per qualunque motivo si trovano a dover dimorare fuori dalla patria” ha sempre rappresentato un impegno di primaria importanza per tutto il mondo ecclesiastico. Attualmente, Il *Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti* rappresenta lo strumento a disposizione del Pontefice per poter svolgere tale attività.

In epoca moderna, i primi cenni di un’attività finalizzata all’assistenza spirituale degli emigranti sono rinvenibili a partire dal 1888 sotto il pontificato di Leone XIII. Tuttavia, un primo ordinamento sistematico in materia è da attribuire a Pio X, il quale emanò numerosi documenti e provvide ad istituire un apposito *Ufficio per l’assistenza spirituale dei cattolici emigranti*, con il particolare compito di occuparsi della salute delle anime e di migliorare la condizione degli emigranti di rito latino.

L’opera intrapresa da Pio X fu integrata e proseguita da Pio XII con l’emanazione della Costituzione Apostolica *Exsul familia* del 1° agosto 1952, in forza della quale venne affidato alla *Congregazione Concistoriale* il compito di ricercare e procurare tutto ciò che riguardava l’assistenza spirituale degli emigranti di rito latino dovunque essi si fossero recati⁵⁶. Le modificazioni del fenomeno migratorio degli anni successivi nonché del contesto storico, resero quantomeno opportuna

⁵⁶ Vedere N. DEL RE, *op. cit.*, pp. 261 e ss. Quest’ultima opera in accordo con la *Congregazione per la Chiesa Orientale*, o con quella di *Propaganda Fide*, qualora gli emigranti si fossero trovati nei luoghi a queste soggetti, o allorché si fosse trattato di emigranti di rito orientale dimoranti in territorio soggetto alla Concistoriale, a cui spettava inoltre l’approvazione e la nomina dei missionari degli emigranti.

un'ampia revisione dell'operato di Pio XII. Paolo VI adempì a tale compito con il motuproprio *Pastoralis migratorum cura* del 15 agosto 1969 stabilendo “che le norme pastorali relative all'assistenza spirituale dei migranti e contenute nella costituzione apostolica *Exsul familia* devono essere oggetto di opportuna revisione da parte della Sacra Congregazione per i Vescovi, alla quale perciò demandiamo l'incarico di promulgare dette norme mediante una speciale Istruzione.” Detta Congregazione provvide a svolgere con solerzia l'importante compito affidato, emanando il documento intitolato *De Pastoralis migratorum cura* il 22 agosto successivo⁵⁷. L'anno successivo lo stesso Paolo VI provvide ad istituire mediante il motuproprio *Apostolicae caritatis* del 19 marzo 1970 la speciale *Commissione per la Pastorale delle migrazioni e del turismo* con l'incarico di studiare ed applicare la pastorale per la “gente in movimento”⁵⁸, in tale commissione furono quindi concentrate tutte le funzioni sino ad allora esercitate in materia di assistenza spirituale ai migranti.

In seguito alla riforma operata da Giovanni Paolo II nel 1988, detta Commissione è stata resa completamente autonoma ed è stata inserita all'interno della Curia romana con l'attuale denominazione di *Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli Itineranti*.

L'imprescindibile spirito misericordioso che la Chiesa ha sempre manifestato nei confronti di coloro che soffrono, i grandi progressi realizzati in ambito medico e l'esigenza di coordinare l'attività di tutti gli organismi che operano nel settore della salute, spinsero Giovanni Paolo II ad istituire nel 1985 la *Pontificia Commissione per la Pastorale degli Operatori Sanitari* mediante il motuproprio *Dolentium hominum* dell'11 febbraio. Tre anni più tardi, con la riforma curiale operata dallo stesso Pontefice, la citata Commissione ha mutato la sua

⁵⁷ Sul punto vedere J. BEYER, *La cura pastorale dei migranti*, in *La Civiltà cattolica*, Vol. I, n. 3351, 1990, pp. 228 - 240. Il documento presenta un'impostazione di grande respiro. I problemi migratori vengono analizzati da un punto di vista antropologico, sociale, religioso, morale e pastorale. L'assistenza pastorale dei migranti viene vista non più come un compito delegato a un gruppo di sacerdoti distaccati *ad hoc*, ma come impegno di tutto il popolo di Dio nelle sue diverse componenti: Conferenze episcopali, Ordinari del luogo, sacerdoti, religiosi, religiose e laici. E infatti a ciascuna di esse l'Istruzione dedica distinti e sostanziali capitoli.

⁵⁸ A tale proposito *L'Attività della Santa Sede*, tipografia poliglotta vaticana, Roma, 1971, p. 776. La denominazione “gente in movimento” si riferisce ai migranti, esuli, rifugiati, marittimi, aeronaviganti, addetti ai trasporti stradali, pellegrini, turisti e nomadi, come pure tutti coloro interessati a diverso titolo nel settore della mobilità: studenti all'estero, lavoratori temporanei e stagionali, il personale delle imprese che lavorano in paesi diversi dal proprio.

denominazione in *Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari* (per la Pastorale della Salute) e ha raggiunto l'autonomia tipica dei dicasteri che compongono la Curia Romana.

Al *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* è dedicata un'ampia trattazione nel prossimo capitolo.

Il *Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso* vide la luce nel 1964 per opera di Paolo VI con la denominazione di *Segretariato per i non Cristiani*.

L'erezione di questo dicastero aveva alla base l'accettazione dei valori spirituali e morali delle varie confessioni religiose non cristiane, come pure la promozione e la tutela degli ideali comuni nel campo della libertà religiosa, della fratellanza umana, della buona cultura e della beneficenza sociale. In particolare, detto Segretariato aveva il compito di organizzare incontri e contatti con esponenti di fedi non cristiane, al fine di stimolare, attraverso il dialogo e il confronto, una reciproca stima e una adeguata conoscenza⁵⁹. In seguito, tali funzioni furono disciplinate e incrementate con la riforma curiale operata da Paolo VI mediante l'emanazione della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae* del 1967. Inoltre, nel 1971 la struttura del Segretariato fu ampliata con l'aggiunta di due uffici, uno dedito ad occuparsi delle religioni asiatiche, e l'altro competente relativamente alle religioni tradizionali, tra cui quelle indigene dell'America Latina.

Infine, Giovanni Paolo II nel 1988 ha conferito al *Segretariato per i non Cristiani* l'attuale denominazione di *Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso*.

Il *Pontificio Consiglio della Cultura* fu istituito nel 1982 da Giovanni Paolo II con lettera autografa diretta in data del 20 maggio all'allora Segretario di Stato cardinale Agostino Casaroli⁶⁰. La creazione di detto Consiglio con il fine di “dare a tutta la Chiesa un impulso comune nell'incontro, continuamente rinnovato del messaggio salvifico del Vangelo con la pluralità delle culture, nella diversità dei popoli, ai quali deve portare i suoi frutti di grazia”, rappresentò una sostanziale

⁵⁹ Vedere P. LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 158 e ss.

⁶⁰ Così N. DEL RE, *op. cit.*, p. 276.

novità rispetto al passato⁶¹. E sebbene l'istituzione sia avvenuta a distanza di molti anni dalla chiusura dei lavori conciliari, non appare come qualcosa di tardivo, un ripiego dell'ultimo momento, ma deve essere vista come un'appendice, sapientemente strutturata per dare efficacia alle indicazioni della *Gaudium et spes*⁶².

Nel 1988 Giovanni Paolo II ha provveduto ad inserire stabilmente il *Pontificio Consiglio della Cultura* all'interno dell'organizzazione curiale mediante la riforma operata con l'emanazione della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*. Cionondimeno, a soli cinque anni dalla riforma curiale, lo stesso Pontefice ritenne opportuno rafforzare il suo impegno di sviluppare il dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo e, con il motuproprio *Inde a Pontificatus* del 25 marzo 1993, diede vita ad un nuovo *Pontificio Consiglio per la Cultura*. Il nuovo dicastero fu originato dalla riunione in un unico organismo del precedente omonimo Consiglio con il soppresso *Pontificio Consiglio per il dialogo con i non Credenti*.

Il *Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali* nacque nel 1948 per opera del papa Pio XII con la denominazione di *Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa*, con il compito di analizzare le opere cinematografiche destinate all'illustrazione della dottrina cristiana. Detta commissione venne rinnovata il 10 gennaio 1952 dallo stesso pontefice, il quale ne implementò le competenze e ne modificò il nome in *Pontificia Commissione per la Cinematografia*⁶³.

Pochi anni prima dell'inizio del Concilio, Giovanni XIII assegnò alla Commissione il ruolo permanente di ufficio della Santa Sede mediante

⁶¹ In merito vedere H. CARRIER, *Il Pontificio Consiglio per la Cultura*, in *La Civiltà cattolica*, Vol. I, n. 3183, 1983, p. 235 – 246. La creazione di questo dicastero da parte di Giovanni Paolo II ha suscitato un vivo interesse in tutta la Chiesa e negli ambienti culturali. Stampa e mass media, sottolineandone la novità, hanno paragonato il Consiglio a un ministero della Cultura e persino ad una sorta di UNESCO al servizio della Chiesa.

⁶² Cfr. V. CORAGGIO, *op. cit.*, p. 56.

⁶³ A tale proposito consultare L. LORUSSO, *Gli strumenti di comunicazione sociale nel diritto ecclesiale. Aspettative, problematiche e realizzazioni alla luce dell'insegnamento magisteriale*. Pontificia Univ. Gregoriana, Roma, 1996, p. 136. Fra le competenze della *Pontificia Commissione per la Cinematografia* rientrava il compito di studiare la complessità dei problemi cinematografici aventi a che fare con la fede e la morale, avvalendosi dell'aiuto di numerosi esperti di diverse nazionalità e collaborando strettamente con l'OCIC e i Centri Cinematografici Cattolici nazionali. Inoltre, dal 1954 i compiti si allargarono ulteriormente fino a comprendere anche i settori della radio e della televisione.

l’emanazione del motuproprio *Boni Pastoris* del 22 febbraio 1959, il quale acquisì un ruolo di primaria importanza inerentemente all’emanazione di disposizioni o concessioni riguardanti i settori del cinema e della televisione⁶⁴.

Cionondimeno, nel 1964 Paolo VI istituì la *Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali* con il motuproprio *In fructibus multis* del 2 aprile, il quale estendeva la sfera delle competenze anche alla stampa quotidiana e periodica, aggregando inoltre detta Commissione alla Segreteria di Stato⁶⁵. Lo stesso

Pontefice nel 1967 con l’emanazione della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae universae* ha confermato le competenze della Commissione e ne ha mutato la denominazione in quella attuale *Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali*, dotando inoltre quest’ultimo di maggiore autonomia nell’esercizio delle sue funzioni. Poiché annunciare la Buona Novella a persone immerse nella cultura dei mezzi di comunicazione sociale richiede l’attenta considerazione delle peculiarità dei mezzi di conoscenza, nel 1988 Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* ha elevato questo organo a dicastero e lo ha inserito all’interno della Curia Romana, accreditandolo di completa autonomia al pari di tutti gli altri dicasteri⁶⁶.

Il *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione* fu istituito da Benedetto XVI con la Lettera Apostolica *Ubicumque et semper* il 21 settembre 2010, con la finalità di promuovere e attuare il Magistro pontificio. Lo stesso Pontefice, nel documento istitutivo del Consiglio, ha espresso preoccupazione verso le grandi trasformazioni culturali che hanno cambiato il mondo e il rapporto dell’uomo con la fede, sottolineando la necessità per la Chiesa di reagire guardando al contemporaneo e al mutato rapporto con Dio⁶⁷.

⁶⁴ Così N. DEL RE, op. cit., p. 279. La lettera Apostolica *Boni Pastoris* decretava che tutti i dicasteri della Curia Romana e qualsiasi altro organismo della Santa Sede dovevano domandare il parere della *Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione* “prima di emanare disposizioni, o concedere autorizzazioni riguardanti i settori del cinema, della radio e della televisione”, obbligando altresì tutti gli enti suddetti ad informare la Commissione stessa dei provvedimenti in materia nell’ambito delle rispettive competenze.

⁶⁵ A tale proposito consultare L. LORUSSO, op. cit., p.137. La creazione della *Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali* nasceva dalle indicazioni contenute nel Decreto *Inter Mirifica*, frutto del Concilio Vaticano II, il quale richiedeva un ufficio della Santa Sede per l’esercizio della sollecitudine apostolica del Santo Padre nel campo delle comunicazioni sociali.

⁶⁶ P. AROLDI – B. SCIFO, *Internet e l’esperienza religiosa in rete*, Vita e Pensiero, Milano, 2002. ⁶⁷ In merito vedere R. FISICHELLA, *La nuova evangelizzazione*, Mondadori, Milano, 2011, pp. 10 e ss. Nella Lettera Apostolica *Ubicumque et semper* Benedetto XVI scrive: “Nel nostro tempo,

L'opportunità di creare un organismo che si occupasse di tali necessità era già sorta durante il Concilio Vaticano II con la Costituzione Apostolica *Gaudium et spes* e con il Decreto *Ad gentes*, come pure nel periodo successivo mediante il motuproprio di Paolo VI del 1974 *Evangelii nuntiandi* e, in ultimo, dal motuproprio *Christifideles laici* emanato da Giovanni Paolo II nel 1988.

2. Struttura.

La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* detta norme generali per disciplinare la struttura dei dicasteri che compongono la Curia Romana; tuttavia, queste possono essere derogate in presenza di una legge speciale o in ragione della natura del dicastero. In particolare, i Pontifici Consigli hanno una struttura differente ed innovativa rispetto a quella delle Congregazioni in quanto più lieve e flessibile di quest'ultime. Pertanto esse potranno mutare in numero, competenze e finalità a seconda delle esigenze maturate dalla società ecclesiale⁶⁸. Tuttavia, la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* si occupa solo in parte della struttura dei Pontifici Consigli, in quanto detta esplicite norme solo a riguardo di alcuni di essi, mentre a proposito degli altri si limita a prevedere e disciplinare i rapporti che quest'ultimi intrattengono con gli altri Dicasteri della Curia o con le altre organizzazioni⁶⁹.

uno dei suoi tratti singolari è stato il misurarsi con il fenomeno del distacco dalla fede, che si è progressivamente manifestato presso società e culture che da secoli apparivano impregnate dal Vangelo. Le trasformazioni sociali alle quali abbiamo assistito negli ultimi decenni hanno cause complesse, che affondano le loro radici lontano nel tempo e hanno profondamente modificato la percezione del nostro mondo. Tutto ciò non è stato senza conseguenze anche per la dimensione religiosa della vita dell'uomo. E se da un lato l'umanità ha conosciuto innegabili benefici da tali trasformazioni e la Chiesa ha ricevuto ulteriori stimoli per rendere ragione della speranza che porta, dall'altro si è verificata una preoccupante perdita del senso del sacro, giungendo persino a porre in questione quei fondamenti che apparivano indiscutibili, come la fede in un Dio creatore e provvidente, la rivelazione di Gesù Cristo unico salvatore, e la comune comprensione delle esperienze fondamentali dell'uomo quali il nascere, morire, il vivere in una famiglia, il riferimento ad una legge morale naturale”.

⁶⁸ Sul punto consultare G. NERI, *Appunti di diritto canonico ed ecclesiastico*, Ed. Nuova Cultura, Roma, 2011, p. 20.

⁶⁹ Cfr. T. MAURO, *I Consigli: finalità, organizzazione e natura*, in *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus*, a cura di P. A. BONNET, L.E.V., Città del Vaticano, 1990, pp. 436 e ss.

Il *Pontificio Consiglio per i Laici* può contare su una struttura composta da un Cardinale Presidente, assistito ai sensi dell'art. 132 da un Comitato di Presidenza composta da Cardinali e da Vescovi con il compito di radunarsi periodicamente per discutere le questioni di maggior importanza. Nonché, da un Vicepresidente e un Consigliere giuridico, anch'essi preposti a coadiuvare il Cardinale Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

La struttura del Consiglio si articola in tre sezioni: la sezione "Giovani", istituita da Giovanni Paolo II nel 1986 al fine di dare visibilità all'importanza che il Sommo Pontefice e tutta la Chiesa attribuiscono al mondo dei giovani per il presente e il futuro, in particolare essa si propone di sensibilizzare gli altri dicasteri in materia di pastorale e problemi giovanili, di organizzare convegni di pastorale giovanile a livello internazionale e continentale, oltre a divulgare le iniziative del Santo Padre in materia di giovani; la sezione "Chiesa e sport" è nata per opera di Giovanni Paolo II nel 2004 per rappresentare nella Chiesa il punto di riferimento per le organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per favorire la cultura come mezzo di crescita della persona al servizio della pace e della fratellanza dei popoli, per promuovere lo studio di tematiche specifiche attinenti allo sport da un punto di vista etico, come pure curare l'organizzazione di iniziative atte a suscitare testimonianze di vita cristiana tra gli sportivi; infine, la sezione "Donna" è impegnata a concretare nell'ambito del laicato gli insegnamenti del Concilio Vaticano II ponendo l'accento sulla pari dignità fra uomo e donna, al suo interno trova posto un gruppo consultivo composto per la maggior parte da donne.

All'interno del *Pontificio Consiglio per i laici* vi è anche un Segretario, un Sottosegretario e un cospicuo numero di ufficiali con mansioni diversificate, come capiufficio, addetti tecnici e scrittori. Il Consiglio si avvale altresì di consultori, scelti in modo che i laici siano più numerosi e in giusta proporzione tra uomini e donne; sono inoltre consultori *ex officio* i segretari delle *SS. Congregazioni per i Vescovi*, per le *Chiese Orientali*, per l'*Evangelizzazione dei Popoli* e il *Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace*⁷⁰.

⁷⁰ A tal proposito consultare G. CAPRILE, *Incoraggiamenti al Laicato Cattolico*, in *La Civiltà Cattolica*, Vol. II, n. 3043, 1977, pp. 68 e ss.

Il *Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani* svolge le sue funzioni avvalendosi di un Cardinale Presidente, di un Segretario e di un Sottosegretario, con il compito di coadiuvare il Presidente. Inoltre, la struttura comprende un corpo di Consultori, scelti fra ecclesiastici e laici con esperienza di questioni ecumeniche, tra cui siedono di diritto il Segretario della *Congregazione per le Chiese Orientali*, il Segretario della *Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli* ed il *Vicepresidente del Pontificio Consiglio per i Laici*. In ultimo, fanno parte dell'organico anche ufficiali, quali addetti di segreteria, tecnici, archivisti.

Il Consiglio è composto altresì da due sezioni: la sezione "Occidentale" con il compito di dialogare con le varie comunioni cristiane esistenti oggi nel mondo, derivate dalla Riforma protestante del XVI secolo; la sezione "Orientale" si adopera a promuovere il dialogo teologico con tutte le Chiese ortodosse⁷¹. In stretta connessione con il *Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani*, svolge la sua attività la *Commissione per i rapporti religiosi con l'Ebraismo*, istituita il 22 ottobre 1974 con la finalità di presentare correttamente gli Ebrei e l'Ebraismo nella predicazione della catechesi della Chiesa Cattolica Romana⁷². Tale Commissione è composta da un Cardinale Presidente, un Segretario, questi ultimi sono gli stessi che compongono il *Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani*, e da un Segretario esecutivo con il compito di assicurare a tempo pieno la gestione della commissione.

L'attività del *Pontificio Consiglio per la Famiglia* è diretta da un Cardinale Presidente, coadiuvato da un Segretario e da un Sottosegretario. Ai sensi dell'art. 140 il Presidente è altresì assistito da un Comitato di Presidenza, composto da 18 Cardinali, da 7 Arcivescovi e Vescovi provenienti da diversi continenti, tra cui è compreso il *Vicepresidente del Pontificio Consiglio per i Laici*; nonché, da 20 coppie di coniugi provenienti dalle diverse parti del mondo.

Il Consiglio si avvale inoltre della cooperazione 40 consultori con esperienza nelle diverse discipline concernenti la famiglia, che possono essere interpellati

⁷¹ Così N. DEL RE, *op. cit.*, p. 252.

⁷² AA. VV., *Chiesa ed Ebraismo oggi. Percorsi fatti, questioni aperte*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2005, pp. 182 e ss.

singolarmente o in incontri periodici, e del lavoro di 10 ufficiali dei diversi gradi con il compito di assistere il Consiglio nel disbrigo dei normali affari di ufficio.

Il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace* può contare su una struttura formata da un Cardinale Presidente, con funzioni direttive, da un Segretario e da un Vicesegretario proposti a coadiuvare l'attività svolta dal Presidente.

Il Pontificio Consiglio è composto da 40 membri, tra Membri e Consultori, nominati a titolo personale dal Sommo Pontefice per un periodo di cinque anni.

I Consultori sono ecclesiastici e laici, di entrambi i sessi, esperti nel campo del pensiero e della dottrina sociale della Chiesa. Tra i Membri vi sono Cardinali, Vescovi e numerosi ufficiali con mansioni diversificate, quali aiutanti di studio, addetti di segreteria e addetti tecnici.

Il *Pontificio Consiglio "Cor unum" per la Promozione Umana e Cristiana* è diretto da un Cardinale Presidente che, ai sensi dell'art. 147 è il medesimo del *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace*, il quale è insignito del compito di vigilare che l'attività dei due Consigli procedano in stretto collegamento; quest'ultimo, infine, è coadiuvato da un Segretario e da un Sottosegretario.

Il Pontificio Consiglio si compone di 41 membri e di 3 Consultori, nonché di 8 collaboratori permanenti, nominati dal Santo Padre *ad quinquennium*. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 148, tra i Membri vengono cooptati anche uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni cattoliche di beneficenza, al fine di una più efficace attuazione degli obiettivi del Consiglio.

Il Pontificio Consiglio svolge altresì la sua attività in collaborazione con due particolari istituzioni, fornite di personalità canonica e civile, dotate di autonomia nello Stato della Città del Vaticano. La prima di queste è la *Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel*, istituita con chirografo del 22 febbraio 1984 da Giovanni Paolo II per la lotta contro la siccità e la desertificazione nella regione saheliana⁷³. In particolare, essa estende la sua attività ai Paesi africani del Burkina Faso, Capo Verde, Ciad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger e Senegal, ciascuno dei quali ha diritto ad inviare un presule per rappresentare la propria Chiesa presso il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, quest'ultimo è diretto da un

⁷³ Vedere AA. VV., *Giovanni Paolo II, un santo tra la gente. Pensieri, materiali e percorsi*, Edizioni Sabineae, Rieti, 2008, p. 108.

Presidente coadiuvato da un Vicepresidente e da un Segretario generale residente a Ouagadougou, capitale del Burkina⁷⁴.

La seconda istituzione è la *Fondazione Populorum Progressio*, eretta da Giovanni Paolo II il 13 febbraio 1992, con il fine di promuovere lo sviluppo integrale delle comunità dei contadini più povere d’America Latina. La Fondazione svolge la sua attività caritatevole mediante il *Fondo Populorum Progressio*, creato da Paolo VI nel 1968, i cui fondi provengono dalla generosità di numerose persone e istituzioni oppure tramite collette⁷⁵. Infine, la Fondazione si avvale di una struttura composta da un Presidente, da un Vicepresidente, e da un Consiglio di amministrazione con il compito di approvare i progetti presentati.

Il *Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti* è retto da un Cardinale Presidente, assistito da un Delegato speciale e coadiuvato da un Segretario e da un Sottosegretario.

Il Consiglio si avvale altresì della collaborazione di 25 Cardinali e Vescovi, tra cui il Segretario della Segreteria di Stato per i rapporti con gli Stati, i Segretari delle *Congregazioni per le Chiese Orientali, per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, per il Clero, per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, e per l’Educazione Cattolica*, come pure il Vicepresidente del *Pontificio Consiglio per i Laici* ed i Segretari dei *Pontifici Consigli della Giustizia e della Pace, per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per la Famiglia, “Cor unum”, per il Dialogo Inter-Religioso, e della Cultura*⁷⁶. Trovano posto nell’organico 15 Consultori, laici ed ecclesiastici con esperienza in ambito migratorio, e numerosi ufficiali con mansioni differenziate, quali aiutanti di studio, addetti di segreteria, addetti tecnici e scrittori.

Il *Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari* svolge la sua missione misericordiosa avvalendosi di una struttura composta da un Cardinale Presidente, assistito da un Segretario e da un Sottosegretario; da 30 membri e 40 Consultori, tutti nominati dal Sommo Pontefice per rappresentare alcuni dei Dicasteri che compongono la Curia romana, come la *Segreteria di Stato, la Congregazione per*

⁷⁴ Così N. DEL RE, *op. cit.*, p. 259.

⁷⁵ A tal proposito consultare J. MINAMBRES, *Diritto Canonico e servizio della Carità*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 215.

⁷⁶ Consultare N. DEL RE, *op. cit.*, pp. 263 e 264.

la Dottrina della Fede, per le Chiese Orientali, per l'Evangelizzazione dei Popoli, per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, e per l'Educazione Cattolica, nonché il Consiglio Pontificio per la Famiglia e "Cor Unum"; inoltre nell'organico sono presenti una Segreteria composta da numerosi Officiali e un cospicuo numero di volontari presenti durante tutto l'orario di lavoro.

In stretta collaborazione con il Consiglio opera altresì la *Pontificia Accademia per la Vita*, un organismo creato da Giovanni Paolo II con il motuproprio *Vitae mysterium* dell'11 febbraio 1994, con il fine di studiare i problemi riguardanti la promozione e la difesa della vita umana, nonché di informare i responsabili della Chiesa, le istituzioni che svolgono la loro attività nel campo delle scienze biomediche e le organizzazioni sociosanitarie. L'Accademia gode di una propria autonomia e dispone di una struttura composta da 70 Membri nominati dal Santo Padre sulla base della loro professionalità e competenza, tra questi vi è un Presidente con funzioni direttive, un Cancelliere, un Consiglio Direttivo e un Ufficio Centrale con competenze di carattere esecutivo.

L'attività del *Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso* è diretta da un Cardinale Presidente, assistito da un Segretario e da un Sottosegretario. Nell'organico trovano posto anche un Corpo direttivo, composto da circa 30 Cardinali e Vescovi, provenienti da differenti parti del mondo; e un Corpo Consultore, formato da 50 Consultori con conoscenze specialistiche negli studi religiosi o nelle pratiche del dialogo religioso, anch'essi provenienti da diverse parti del mondo.

Ai sensi dell'art. 162, in seno al *Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso* trova posto la *Commissione per i rapporti con i Musulmani*, istituita da Paolo VI il 22 ottobre 1974, con la finalità di promuovere nell'interno della Chiesa il dialogo con i Musulmani, nonché di incoraggiare i contatti religiosi e culturali con esponenti dei paesi del mondo islamico, come Egitto, Libia, Arabia Saudita, Giordania, Iraq, Iran e Algeria⁷⁷. La suddetta Commissione svolge la sua attività avvalendosi di un Presidente, il medesimo del Consiglio, coadiuvato da un Vicepresidente e da un Segretario; nonché, del lavoro di 8 Consultori.

⁷⁷ Così N. DEL RE, *op. cit.*, p. 274.

Infine, nel 1995 il Consiglio ha istituito la Fondazione “Nostra Aetate”, con il proposito di promuovere il dialogo accordando borse di studio a studiosi di altre religioni desiderosi di approfondire lo studio della religione cristiana.

Il *Pontificio Consiglio della Cultura* è retto da un Cardinale Presidente, il cui compito direttivo è coadiuvato da un Segretario e da un Sottosegretario. Sono membri del Consiglio rilevanti personalità della Chiesa e del mondo della Cultura, tra cui Vescovi, Cardinali, ecclesiastici e laici provenienti da diverse parti del mondo, di elezione pontificia della durata di un quinquennio.

Per lo studio delle questioni di particolare importanza il Consiglio si avvale della collaborazione di numerosi Consultori, specialisti nelle diverse branche della cultura o nella pratica di dialogo con i non credenti, provenienti da tutti i continenti e nominati *ad quinquennium* dal Santo Padre. Nell’organico trovano altresì posto un cospicuo numero di ufficiali con ruoli differenziati, come addetti di segreteria, addetti tecnici e aiutanti di studio.

In ottemperanza all’art. 4 della Lettera Apostolica *Inde a Pontificatus*, emanata da Giovanni Paolo II il 25 marzo del 1993, il Consiglio è articolato in due Sezioni:

Fede e Cultura, con mansioni attinenti allo studio delle relazioni della Chiesa con i mondi culturali; e *Dialogo con le Culture* con il compito di continuare a svolgere l’attività espletata in precedenza dal soppresso *Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non credenti*.

Inoltre, dal 1993 la *Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa* svolge la sua funzione di raccolta, tutela e custodia del patrimonio artistico della Chiesa in sintonia e collaborazione con il *Pontificio Consiglio della Cultura*.

Il *Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali* può contare su una struttura composta da un Cardinale Presidente, coadiuvato da un Segretario e da un Sottosegretario, nonché assistito da un Consulente tecnico. Il Consiglio si avvale della collaborazione di 24 membri, soprattutto Cardinali e Vescovi provenienti da ben 17 paesi⁷⁸, come pure del lavoro dei Consultori, laici ed ecclesiastici, e degli ufficiali, a cui sono affidati i ruoli minori, come addetti di segreteria, addetti tecnici, scrittori e aiutanti di studio.

⁷⁸ Cfr. N. BRUNETTA, *Il diritto dell’informazione e della comunicazione*, libreriauniversitaria.it edizioni, Padova, 2011, p. 18.

La struttura mediante la quale il recentissimo *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione* svolge la sua attività di evangelizzazione, è disciplinata dall'art. 4 della Lettera Apostolica *Ubicumque et semper* emanata da Benedetto XV il 21 settembre 2010. Al primo comma, l'articolo prevede che “il Consiglio è retto da un Arcivescovo Presidente, coadiuvato da un Segretario, da un Sottosegretario e da un congruo numero di Officiali”; il comma successivo dispone che il Consiglio ha propri Membri, in particolare Vescovi e Cardinali, e che può disporre dei propri Consultori, quest'ultimi possono essere laici o ecclesiastici di entrambi i sessi.

3. Competenze.

I Pontifici Consigli sono organi della Curia che svolgono le loro funzioni in condizione di parità con gli altri dicasteri, tale *conditio* è sancita dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* all'art. 2 ed è indispensabile per un efficace funzionamento della Curia; di regola non sono accreditati di potestà di governo, bensì di funzioni di promozione, coordinamento, nonché di rappresentanza della Santa Sede nei rapporti con gli altri soggetti⁷⁹.

I Consigli rappresentano dei veri e propri strumenti al servizio dell'Autorità Suprema, che si preoccupa di tenere salde le relazioni tra la Chiesa Universale e le Chiese locali. In particolare, sono caratterizzati da aspetti quali, iniziative efficaci, tempestività di intervento, apertura mentale ad ogni tipo di dialogo, programmi concreti e pertinenti, creatività, e da un confronto continuo e diretto con le realtà umane e sociali⁸⁰.

La *Pastor Bonus* dedica numerosi articoli (131 – 170) alla minuziosa definizione delle competenze proprie di ognuno dei Pontifici Consigli, queste ultime differiscono notevolmente tra i vari Consigli, cionondimeno, sono frequentemente

⁷⁹Sul punto C. J. ERRAZURIZ, *op. cit.*, p. 399.

⁸⁰A tal proposito consultare V. CORAGGIO, *op. cit.*, pp. 73 - 74.

rinvenibili elementi comuni quali la “cura pastorale” e la “sollecitudine” verso soggetti estranei alle strutture ecclesiastiche⁸¹.

Il *Pontificio Consiglio per i Laici* nasce dall’esperienza Conciliare come segno tangibile di una rinnovata comprensione della Chiesa come mistero di comunione missionaria, nella quale è cresciuta la consapevolezza dell’importanza della partecipazione dei fedeli laici.

La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, emanata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988, dedica tre articoli alla definizione delle funzioni, di carattere fortemente pastorale, assolte dal Consiglio.

In primo luogo, esso è competente, ai sensi dell’art. 131, in quelle materie che sono di pertinenza della Sede Apostolica per la promozione ed il coordinamento dell’apostolato dei laici, come pure in quelle che concernono la vita cristiana dei laici in quanto tali. Inoltre, il primo comma dell’art. 133 dispone che a tale dicastero spetta il compito di animare e sostenere i laici affinché partecipino alla vita e alla missione della Chiesa nel modo loro proprio, sia come singoli che come membri appartenenti ad associazioni, soprattutto perché adempiano il loro peculiare ufficio di permeare di spirito evangelico l’ordine delle realtà temporali; E ancora, i comma successivi, attribuiscono ad esso i compiti di favorire la cooperazione dei laici nell’istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale, nelle opere di misericordia e di promozione sociale, nonché, di seguire e dirigere i convegni internazionali e le altre iniziative attinenti all’apostolato dei laici.

Un’ulteriore prerogativa del Consiglio è quella indicata dall’art. 134, ovverosia, la competenza di trattare tutto quanto concerne le associazioni laicali dei fedeli, di erigere e approvare gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato. Il *Pontificio Consiglio per i Laici* intrattiene rapporti di stretta collaborazione con le Organizzazioni Internazionali Cattoliche, le realtà dell’Azione Cattolica, le associazioni e i movimenti ecclesiastici, i quali svolgono un’azione analoga e

⁸¹ Cfr. T. MAURO, *I Consigli: finalità, organizzazione e natura*, in *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus*, a cura di P. A. BONNET, L.E.V., Città del Vaticano, 1990, pp. 431 e ss.

complementare a quella svolta dalla Santa Sede⁸², mediante la quale è stato possibile dar vita ad importanti iniziative che hanno aiutato a superare i pregiudizi e a suscitare atteggiamenti assai positivi di reciproco riconoscimento e accettazione delle diversità culturali. Inoltre, tra le attività più rilevanti di questo dicastero, ricopre una posizione di primo piano la *Giornata Mondiale della gioventù*, l'evento spirituale e culturale che celebra l'attenzione della Chiesa verso i giovani cattolici e verso il ruolo che questi ricoprono all'interno di essa.

Il Consiglio cura altresì la pubblicazione in diverse lingue di numerosi strumenti di informazione, al fine di rendere nota a chiunque la sua attività. Tra questi vi sono: la rivista quadrimestrale *Laici Oggi*, pubblicata fin dal 1968; il *Servizio di documentazione*, con periodicità variabile; e il *Servizio d'informazione*, con cadenza quadrimestrale.

In Conclusione, al dicastero spetta il grande merito di aver sempre sostenuto l'importanza della partecipazione attiva dei laici anche nelle decisioni da assumere per la vita della Chiesa⁸³, fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i Laici all'interno dell'organizzazione ecclesiastica.

Il *Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani* svolge nell'era post-conciliare un ruolo chiave per tutti i cristiani del mondo, un'ulteriore manifestazione di come la Chiesa abbia saputo rinnovarsi per conformare la sua azione alle istanze della società. Tale aspetto si evince soprattutto comparando la disciplina codicistica del 1917, in cui appare una Chiesa timorosa nei confronti di un possibile dialogo con quanti professavano religioni cristiane non cattoliche, con la posizione che questa assume nel 1960. Infatti, in occasione dell'istituzione delle Commissioni preparatorie per i lavori del Concilio Vaticano II, si manifesta all'orbe cattolica il volto di una Chiesa molto favorevole ad allargare le braccia verso i fratelli separati⁸⁴.

⁸² Sul punto vedere G. CAPRILE, *La Santa Sede e gli Organismi Internazionali*, in *La Civiltà cattolica*, Vol. III, n. 3173, 1982, pp. 403 - 414.

⁸³ A tal proposito consultare V. CORAGGIO, *I Pontifici Consigli della Curia Romana: natura e prospettive*, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 2009, pp. 7 e 8. Tale impegno ha dato luogo ad iniziative per inserire la voce dei Laici nel Sinodo dei Vescovi del 1987, il cui tema era "Vocazione e missione dei Laici nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano II". In particolare, il Consiglio Pontificio per i Laici ha organizzato un importante incontro a Rocca di Papa nel 1985, tra le organizzazioni e i movimenti internazionali. Vi presero parte, assieme al personale del Consiglio stesso, 120 rappresentanti di 63 movimenti e organizzazioni laicali.

⁸⁴ *Idem*, pp. 9 e 10.

Le funzioni del suddetto dicastero sono disciplinate con ordine e precisione dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, la quale all'art. 135 enuncia il compito principale di cui si occupa il Consiglio, ovverosia quello di applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani. Proseguendo, l'articolo successivo fornisce un elenco di attività al quale esso deve adempiere: curare la traduzione dei Decreti del Concilio Vaticano II concernenti l'ecumenismo; favorire convegni cattolici nazionali ed internazionali finalizzati alla promozione dell'unità dei cristiani; curare le relazioni con le Chiese e le Comunità ecclesiali che non hanno ancora piena comunione con la Chiesa cattolica, in particolar modo promuovendo il dialogo ed i colloqui con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti ben preparati nella dottrina teologica.

Poiché la materia trattata da questo dicastero per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione della Dottrina della Fede, specie quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni. Inoltre, nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, deve prima ascoltare la Congregazione per le Chiese Orientali (art. 137).

Il *Pontificio Consiglio per la Famiglia* svolge un'importante funzione pastorale inerentemente all'analisi e alla risoluzione dei problemi legati alla famiglia. In particolare, promuove la cura pastorale delle famiglie, favorisce i loro diritti e la loro dignità nella Chiesa e nella società civile, affinché esse possano sempre meglio assolvere le loro funzioni (art. 139). Inoltre, ai sensi dell'art. 141, il Consiglio cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi, con particolare riguardo agli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia; si impegna affinché, in piena intesa con i Vescovi e i loro organismi, siano esattamente conosciute le condizioni umane e sociali dell'istituto familiare nelle diverse regioni, e parimenti siano pubblicizzate quelle iniziative che aiutano la pastorale familiare; si sforza perché siano riconosciuti e difesi i diritti della famiglia, anche nella vita sociale e politica; sostiene e coordina le iniziative per la tutela della vita umana fin dal suo concepimento ed in favore della procreazione responsabile; infine, fermo restando

quanto disposto l'art. 133, segue l'attività degli Istituti ed Associazioni, il cui fine è servire il bene della famiglia.

La competenza del Consiglio comprende anche tematiche di grande rilievo ed attualità, come: la demografia, la contraccezione e l'aborto, la sterilizzazione, le questioni etiche e pastorali riguardanti l'Aids e altri problemi di bioetica; la legislazione relativa al matrimonio e alla famiglia, alle politiche familiari e alla tutela della vita umana.

Il *Pontificio Consiglio per la Famiglia* assolve altresì i suoi delicati compiti di guidare e osservare l'evoluzione della famiglia cristiana, mediante l'organizzazione di eventi pensati per promuovere e celebrare il ruolo fondamentale che la famiglia ricopre nella società. Inoltre, dal 1991, il Consiglio si occupa della pubblicazione di una rivista quadrimestrale, intitolata *Familia et vita*, redatta in diverse lingue, atta a fornire notizie di iniziative pastorali che interessano la famiglia e la difesa della vita umana, riportando altresì tutti i documenti pontifici e di altra fonte autorevole relativi alla problematica familiare e alla tutela della vita umana⁸⁵.

Il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace*, per sua natura, costituisce il tipico esempio di assimilazione e di applicazione pratica dei dettami conciliari. È la continuazione di quanto il Concilio Vaticano II ha voluto porre all'attenzione dell'uomo dei tempi moderni. Rappresenta a pieno titolo, una risposta all'esigenza della Chiesa di "maturare i suoi rapporti con il mondo"⁸⁶.

In particolare, la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* dispone all'art. 142 che il Consiglio mira a far sì che nel mondo siano promosse la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa. Inoltre, Approfondisce la dottrina sociale della Chiesa, impegnandosi perché essa sia largamente diffusa e venga tradotta in pratica presso i singoli e le comunità, specialmente per quanto riguarda i rapporti tra operai e datori di lavoro onde siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo; Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli e le violazioni dei diritti umani, li valuta e, secondo opportunità, rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni

⁸⁵ Così N. DEL RE, *op. cit.*, p. 254.

⁸⁶ In merito consultare V. CORAGGIO, *op. cit.*, p. 19.

che ne ha tratte; favorisce i rapporti con le associazioni cattoliche internazionali e con gli altri istituti esistenti, anche al di fuori della Chiesa cattolica, i quali s'impegnano sinceramente per l'affermazione dei valori della giustizia e della pace nel mondo; si adopera affinché tra i popoli si formi la sensibilità circa il dovere di favorire la pace, soprattutto in occasione della *Giornata Mondiale della Pace* (art. 143).

In ultimo, l'art. 144 stabilisce che il Consiglio mantiene particolari relazioni con la Segreteria di Stato, specialmente ogni qualvolta occorre trattare pubblicamente dei problemi attinenti alla giustizia e alla pace mediante documenti o dichiarazioni.

Il Consiglio svolge un'attività orientata principalmente verso tre temi: la Giustizia, in tale ambito rientrano le questioni riguardanti la giustizia sociale, con gli specifici problemi del mondo del lavoro, la giustizia internazionale, con le relative problematiche dello sviluppo e della sua dimensione sociale, ma anche l'analisi sotto il profilo etico, dell'evoluzione dei sistemi economici e finanziari; la Pace, con i relativi problemi legati alla guerra, al disarmo, agli armamenti e al commercio delle armi, come pure alla sicurezza internazionale e alla violenza sotto i suoi diversi e mutevoli aspetti; e i Diritti dell'uomo, ai quali il dicastero dedica particolare attenzione, mediante l'approfondimento dottrinale o lo studio dei temi dibattuti nel quadro delle organizzazioni internazionali, e ancora la sollecitudine per le vittime di violazioni di diritti dell'uomo.

Il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace* è altresì impegnato nella pubblicazione di documenti e di libri⁸⁷, con lo scopo di far conoscere e rendere accessibile l'insegnamento sociale della Chiesa al maggior numero possibile dei cosiddetti "moltiplicatori", quali, Conferenze Episcopali, Commissioni Episcopali di Pastorale Sociale, Associazioni e Movimenti di laici, religiosi, seminaristi e catechisti.

⁸⁷ I documenti pubblicati dal Pontificio Consiglio sono finalizzati ad esprimere giudizi di carattere etico in merito a questioni particolarmente urgenti, quali, il debito internazionale, il razzismo, il commercio delle armi, la distribuzione della terra e il commercio internazionale. Al contrario, nei libri sono raccolti gli atti dei Convegni, oppure viene presentato in modo organico e sistematico il magistero pontificio su alcuni temi specifici; come pure, sono affrontati temi di attualità, quali, i diritti dell'uomo, gli aspetti e le esigenze etiche dell'economia, delle attività finanziarie e del mondo del lavoro, etc.

Il *Pontificio Consiglio “Cor unum” per la Promozione Umana e Cristiana* nasce con l’intento di esprimere la sollecitudine della Chiesa Cattolica verso i bisognosi, perché sia favorita la fratellanza umana e si manifesti la carità di Cristo (art. 145). Tale dicastero assolve alle funzioni disposte dall’art. 146 in armonia con le altre organizzazioni che operano nell’ambito della carità e dell’assistenza nel rispetto delle reciproche competenze⁸⁸. In particolare, il Consiglio ha il compito di: stimolare i fedeli a dare testimonianza di carità evangelica, in quanto sono partecipi della stessa missione della Chiesa, e di sostenerli in questo loro impegno; favorire e coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che attendono ad aiutare i popoli che sono nell’indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità, e di facilitare i rapporti tra queste istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici internazionali, che operano nel medesimo campo dell’assistenza e del progresso; come pure, seguire attentamente e promuovere i progetti e le opere di solidale premura e di fraterno aiuto finalizzati al progresso umano.

Inoltre, Il Consiglio svolge attività di promozione ed animazione della catechesi della carità con la diffusione l’annuale *Messaggio del Santo Padre per la Quaresima*, oppure promuovendo e stimolando la riflessione teologica con i pastori per rafforzare le radici cristiane della carità, e ancora, favorendo e sostenendo il volontariato. Oltre a ciò, il Consiglio segue ed accompagna anche l’attività della *Caritas Internationalis*.

Il *Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti* svolge un’importante assistenza pastorale verso coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto. La Chiesa diviene lo strumento dell’unità di tutto il genere umano e si interroga sulle esigenze della sua presenza in questo mondo nuovo, in cui in un certo senso si riflette il suo volto di

⁸⁸ In merito vedere G. CAPRILE, *Il Consiglio Pontificio “Cor Unum”*, in *La Civiltà Cattolica*, Vol. III, n. 2910, 1971, pp. 499 - 503. Il *Pontificio Consiglio “Cor Unum”* vuole essere il luogo d’incontro e la sorgente di stimolo per tutti coloro che, nella Chiesa, sono collegati in primo luogo dall’azione di carità e di solidarietà del Popolo di Dio: il Papa, gli organismi della Santa Sede più direttamente interessati a tale scopo, i vescovi dei paesi più favoriti, e anche quelli dei paesi bisognosi, le organizzazioni dei laici. Compito del nuovo Consiglio sarà quindi, “cercare di coordinare le energie e le iniziative di tutti gli organismi cattolici, anzi di tutto il popolo di Dio, con opportuno scambio di informazioni e nello sviluppo crescente dello spirito di cooperazione, in modo che, senza interruzione ed in maniera organica, sia favorito il progresso umano integrale, attraverso una sempre più razionale utilizzazione dei mezzi adatti per conseguirlo”.

pellegrina sulla terra⁸⁹. L'impegno è rivolto specialmente nei confronti degli esuli, dei migranti, dei rifugiati e degli apolidi, che rappresentano le categorie più colpite dalla sofferenza e che necessitano di una cura pastorale importante, orientata a fornire assistenza spirituale, celebrazioni liturgiche appropriate, scuole e, altresì, a curare i rapporti con i membri della famiglia rimasti in patria⁹⁰.

In particolare, ai sensi dell'art. 150, il Consiglio s'impegna perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace ed appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi ed agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo; favorisce parimenti presso le medesime Chiese la cura pastorale in favore dei marittimi sia in navigazione che nei porti, specialmente per mezzo dell'*Opera dell'Apostolato del Mare*, della quale esercita l'alta direzione; svolge la medesima sollecitudine verso coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei; si sforza affinché il popolo cristiano, soprattutto in occasione della celebrazione della *Giornata Mondiale per i migranti e i profughi*, acquisti coscienza delle loro necessità e manifesti efficacemente la sua solidarietà nei loro confronti.

Inoltre, Si impegna affinché i viaggi intrapresi per motivi di pietà o di studio o di svago favoriscano la formazione morale e religiosa dei fedeli, ed assiste le Chiese locali perché tutti coloro che si trovano fuori dal proprio domicilio possano usufruire di un'assistenza pastorale adeguata (art. 151).

Infine, *Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti* è impegnato altresì nella pubblicazione di documenti, libri e della rivista *People on the Move*, attraverso la quale vengono resi noti gli atti adottati durante le riunioni dei membri del Consiglio.

Il Pontefice Giovanni Paolo II, all'art. 152 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, individua il *Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari* come il dicastero che “manifesta la sollecitudine della Chiesa per gli infermi aiutando coloro che svolgono il servizio verso i malati e sofferenti, affinché l'apostolato della misericordia, a cui attendono, risponda sempre meglio alle nuove esigenze.”

⁸⁹ Cfr. J. BEYER, *La cura pastorale dei migranti*, in *La Civiltà cattolica*, Vol. I, n. 3351, 1990, p. 240.

⁹⁰ Vedere J. BEYER, *Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti*, in *La Curia romana nella Costituzione Pastor Bonus*, a cura di P.A. BONNET, L.E.V., Città del Vaticano, 1990, pp. 459.

Precipuamente, al Consiglio sono demandati i seguenti compiti: far conoscere la dottrina della Chiesa circa gli aspetti spirituali e morali della malattia ed il significato del dolore umano; collaborare con le Chiese locali, perché gli operatori sanitari possano ricevere l'assistenza spirituale nell'esplicare la loro attività secondo la dottrina cristiana, e perché inoltre a coloro che svolgono l'azione pastorale in questo settore non manchino i sussidi adeguati nel compimento del proprio lavoro; favorire l'attività teorica e pratica, che in questo campo svolgono in vari modi sia le *Organizzazioni Cattoliche Internazionali*, sia le altre istituzioni; nonché, seguire attentamente le novità in campo legislativo e scientifico che riguardano la salute, al precipuo fine che se ne tenga opportunamente conto nell'opera pastorale della Chiesa (art. 153).

L'attività svolta dal dicastero avviene in collaborazione con le istituzioni, gli organismi nazionali e internazionali, istituti ospedalieri, centri d'informazione e di formazione, fino a raggiungere il singolo individuo, agendo come strumento della Chiesa per apportare sostegno e soluzioni concrete ai bisognosi. Il Consiglio ha sempre creduto opportuno instaurare un contatto diretto con le strutture centrali e periferiche che animano il campo della sanità. È stato il primo dovere e, per l'attualità che riveste, continua ad essere tenuto in grande considerazione⁹¹. In ultimo, il dicastero, parallelamente al lavoro quotidiano, coordina attività di vario genere, tra cui la pubblicazione della rivista *Dolentium Hominum* in quattro lingue, le relazioni con le Conferenze Episcopali e gli organismi sanitari; nonché numerose pubblicazioni quali: la *Carta degli Operatori Sanitari*, l'Indice che cataloga i centri sanitari di proprietà della Chiesa o dove la Chiesa lavora. Infine, di particolare significato è l'organizzazione della *Giornata Mondiale del Malato*. Il *Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso* rappresenta un dicastero di notevole importanza all'interno della Curia, la cui attività tesa a favorire e regolare i rapporti con i membri ed i gruppi delle religioni che non sono comprese sotto il nome Cristiano e con coloro che in qualsiasi modo sono dotati di senso religioso, si ispira ai dettami del Concilio Vaticano II che ha manifestato la ferma

⁹¹ In merito consultare V. CORAGGIO, op. cit., pp. 33 – 36.

intenzione di dar vita ad un dialogo costruttivo, paziente e fiducioso nei confronti dei non cristiani⁹².

La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* dispone all'art. 160 che il Consiglio si deve adoperare affinché il dialogo con i seguaci delle altre religioni avvenga in modo adeguato, e a favorire diverse forme di rapporto con loro; promuove altresì opportuni studi e convegni perché ne risultino la reciproca conoscenza e stima e perché, mediante un lavoro comune, siano promossi la dignità dell'uomo e i suoi valori spirituali e morali; infine, provvede alla formazione di coloro che si dedicano a questo tipo di dialogo.

Il dicastero è impegnato in attività di varia natura, orientate a soddisfare i molteplici aspetti dei compiti ad esso demandati, tra queste ci sono l'accoglienza dei numerosi rappresentanti del mondo religioso che si recano presso la Santa Sede per dialogare con il personale del dicastero; l'organizzazione o la partecipazione ad eventi di carattere regionale, nazionale e internazionale; nonché, la pubblicazione di vari libri e opuscoli inerenti ai differenti aspetti del dialogo interreligioso. Tra le pubblicazioni merita di essere menzionato il bollettino *Pro Dialogo*, avente cadenza quadrimestrale, contenente documenti della Chiesa sul dialogo, articoli vari, e informazioni relative all'attività di dialogo nel mondo.

In ultimo, l'art. 161 prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio è tenuto a procedere di comune intesa, qualora la materia lo richieda, con la Congregazione della Dottrina della Fede e, se necessario, con le Congregazioni delle Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Il *Pontificio Consiglio della Cultura* ha la funzione precipua di favorire le relazioni tra la Santa Sede ed il mondo della cultura, favorendo in particolare il dialogo con la varie culture del nostro tempo, affinché la civiltà dell'uomo si apra

⁹² Cfr. L. ERBA, *Il magistero della Chiesa sulla multiculturalità*, Vita e Pensiero, Milano, 2001, pp. 165 e ss. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto apertamente la presenza di valori positivi, non solo nella vita religiosa del singolo credente delle altre tradizioni religiose, ma anche nelle stesse tradizioni religiose alle quali appartengono. Attribuisce questi valori alla presenza attiva di Dio stesso attraverso il suo Verbo, nonché all'azione universale dello Spirito: "indubbiamente", afferma *Ad Gentes*, "Lo Spirito Santo operava nel mondo già prima che Cristo fosse glorificato". Partendo, quindi, da tutto ciò, si può vedere come questi elementi, quale preparazione al Vangelo, abbiano svolto e svolgano tuttora un ruolo provvidenziale nell'economia divina della salvezza. E la Chiesa – riconoscendolo – è spinta ad entrare in "dialogo e collaborazione": "ed esorta i suoi figli, affinché, con prudenza e carità, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, essi riconoscano, conservino e facciano progredire i beni spirituali e morali e i valori socio - culturali che si trovano in essi".

sempre più al Vangelo, e i cultori della scienza, delle lettere e delle arti si sentano riconosciuti dalla Chiesa come persone a servizio del vero, del buono e del bello. Appare evidente dall'art. 166, che la natura del suddetto dicastero è radicata nel concetto fondamentale che il Cristianesimo non deve essere legato ad un'unica cultura, ma deve esprimersi in tutte le culture esistenti tra i popoli. Il dialogo con le molteplici realtà culturali della società umana costituisce il metodo per offrire a tutti il messaggio di Dio e, di conseguenza, rende possibile aprire l'uomo sempre più al Vangelo⁹³.

L'art. 168 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* dispone che il Consiglio assume direttamente iniziative appropriate concernenti la cultura; segue quelle che sono intraprese dai vari Istituti della Chiesa e, ove sia necessario, offre loro la sua collaborazione. D'intesa con la Segreteria di Stato, esso s'interessa in programmi di azione che gli Stati e gli Organismi internazionali intraprendendo per favorire l'umana civiltà e nell'ambito della cultura partecipa, secondo opportunità, agli speciali convegni e favorisce i congressi. All'uopo, il dicastero ha dato vita a imponenti iniziative, dando vigore “ai grandi obiettivi che il Concilio Ecumenico Vaticano II si è proposto circa i rapporti tra la Chiesa e la cultura” e rispondendo con la dovuta attenzione alla volontà espressa dal Papa, che lo vuole “legato direttamente” a lui per dare volto alla “comunicazione culturale con tutti gli uomini di buona volontà”⁹⁴.

Il Consiglio cura altresì la pubblicazione della nuova rivista trimestrale *Cultura e Fede*, che al suo interno propone articoli in francese, inglese, italiano e spagnolo; documenti, testi di conferenze, notizie e informazioni sull'attività del Dicastero, contributi ed indicazioni bibliografiche concernenti il dialogo tra fede e cultura, tra fede e non credenza. La summenzionata rivista ha sostituito i due periodici *Eglise et culture* ed *Athéisme et foi*⁹⁵.

Il *Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali* si occupa, procedendo in stretto collegamento con la Segreteria di Stato, delle questioni che riguardano gli strumenti di comunicazione sociale, affinché, anche per mezzo di essi, il messaggio di salvezza e l'umano progresso possano servire all'incremento della

⁹³ Così V. CORAGGIO, *op. cit.*, p. 56.

⁹⁴ *Idem*, p. 58.

⁹⁵ Opere citate da N. DEL RE, *op. cit.*, p. 278.

civiltà e del costume (art. 169). La Chiesa ha riconosciuto in più occasioni il ruolo da protagonisti che i mass media ricoprono per la diffusione del messaggio salvifico al popolo di Dio, a tal fine questo dicastero assolve ai suoi compiti di promozione e tutela degli strumenti di comunicazione come veicoli di amicizia, ed espressione di verità, di pace, di giustizia, di amore e di comunione⁹⁶.

In Particolar modo, Il Consiglio attende alla precipua funzione di suscitare e sostenere tempestivamente ed adeguatamente l'azione della Chiesa e dei fedeli nelle molteplici forme delle comunicazioni sociale; di adoperarsi perché, sia i giornali e gli altri scritti periodici, sia gli spettacoli cinematografici, sia le trasmissioni radiofoniche e televisive siano sempre più permeati di spirito umano e cristiano. Oltre a ciò, il dicastero segue con speciale sollecitudine i quotidiani cattolici, le pubblicazioni periodiche, le emittenti radiofoniche e televisive, perché realmente corrispondano alla propria indole e funzione, divulgando soprattutto la dottrina della Chiesa, quale è proposta dal Magistero, e diffondendo correttamente e fedelmente le notizie di carattere religioso; come pure, favorisce le relazioni con le associazioni cattoliche, che operano nel campo delle comunicazioni. Infine, Si adopera perché il popolo cristiano, specialmente in occasione della celebrazione della *Giornata delle Comunicazioni Sociali*, prenda coscienza del dovere, che spetta a ciascuno, di impegnarsi affinché tali strumenti siano a disposizione della missione pastorale della Chiesa.

Il Consiglio cura la pubblicazione di un *Bollettino* e di un *Social Communications directory*, entrambi con cadenza annuale.

Il *Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione* nasce con il compito di promuovere una rinnovata evangelizzazione nei paesi dove è già risuonato il primo annuncio della fede e sono presenti Chiese di antica fondazione, ma che stanno vivendo una progressiva secolarizzazione della società

⁹⁶ L. MAZZEI, *Chiesa e informazione. I mass media della Santa Sede*, l'Erma di Bretschneider, Roma, 1997, pp. 256 e ss. Giovanni Paolo II sottolinea, nuovamente, l'importanza dei mass media anche in occasione del discorso rivolto ai partecipanti all'assemblea plenaria del *Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali*, affermando: "i media possono essere i nostri occhi e le nostre orecchie aperti sul mondo e possono offrire una visione approfondita dei desideri e delle aspirazioni, delle difficoltà e delle frustrazioni dell'intera famiglia umana".

e una sorta di “eclissi del senso di Dio”, che costituiscono una sfida a trovare mezzi adeguati per riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo⁹⁷.

Tali competenze sono espressamente descritte all’art.3 della Lettera Apostolica *Ubicumque et Semper* emanata da Benedetto XV il 21 settembre 2010, la quale dispone che il Consiglio ha il compito specifico di approfondire il significato teologico e pastorale dell’evangelizzazione; di promuovere e favorire, in stretta collaborazione con le Conferenze Episcopali interessate, che potranno avere un organismo ad hoc, lo studio, la diffusione e l’attuazione del Magistero pontificio relativo alle tematiche connesse con la nuova evangelizzazione; come pure, di far conoscere e sostenere iniziative legate alla nuova evangelizzazione già in atto nelle diverse Chiese particolari e promuovere la realizzazione di nuove, coinvolgendo attivamente anche le risorse presenti negli Istituti di *Vita consacrata e nelle Società di Vita Apostolica*; Infine, il Consiglio si occupa altresì di studiare e favorire l’utilizzo delle moderne forme di comunicazione, come strumenti per la nuova evangelizzazione, e di promuovere l’uso del Catechismo della Chiesa Cattolica, quale formulazione essenziale e completa del contenuto della fede per gli uomini del nostro tempo.

4. Peculiarità dei Pontifici Consigli

I Pontifici Consigli presentano alcune importanti peculiarità che li differenziano rispetto agli altri dicasteri della Curia Romana. In particolare, la natura, la struttura e le finalità dei suddetti dicasteri sono il frutto dello sforzo sostenuto dalla Chiesa durante il Concilio Vaticano II per instaurare un confronto con la cultura, la modernità e il mondo intero. Il Concilio ha stabilito un punto di riferimento nella vita della Chiesa odierna, aprendo ad essa, un nuovo cammino. La Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes*⁹⁸ del 1965 rappresenta un documento chiave per comprendere il volto della Chiesa conciliare, in questo atto Paolo VI esprime una grande attenzione nei confronti dei laici e di tutto il popolo di Dio nel

⁹⁷ R. FISICHELLA, *La nuova evangelizzazione*, Mondadori, Milano, 2011, p.110.

⁹⁸ Opera citata in G. ZIVIANI, *La Chiesa madre nel Concilio Vaticano II*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2001, p. 431.

suo insieme, la stessa sollecitudine pastorale che contraddistingue le attività assolute dai Pontifici Consigli. Con la *Gaudium et Spes* il Concilio ha inteso altresì affrontare il tema tra la Chiesa e la modernità, quale si è configurata soprattutto a partire dall'illuminismo. La Chiesa, preoccupata per la frattura sempre più larga

tra il suo messaggio e le istanze dell'epoca moderna, intende porsi in dialogo con l'umanità avvicinandosi agli ambienti in cui questa vive. La Chiesa cerca i segni dello Spirito oltre i propri confini, ritenendo che non esistano spazi pregiudizialmente estranei alla sua attenzione. Il dialogo richiede, di per sé, rispetto delle realtà profane, e pertanto richiede un previo riconoscimento della laicità intesa come rispetto del valore dell'uomo, della sua coscienza, e contemporaneamente, della dignità delle realtà terrene⁹⁹.

Nel proemio del documento si percepisce immediatamente detto interesse della Chiesa per il sociale, per coloro che soffrono e vivono la povertà, Paolo VI al primo punto afferma che “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore”.

Il punto quarto affronta un tema molto delicato, ovverosia il ruolo che la Chiesa ricopre davanti ai cambiamenti globali e i compiti che essa è chiamata ad assolvere, sancendo che “è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico. Ecco come si possono delineare le caratteristiche più rilevanti del mondo contemporaneo. L'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all'insieme del globo. Provocati dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, si ripercuotono sull'uomo stesso, sui suoi giudizi e sui desideri individuali e collettivi, sul suo modo di pensare e di agire, sia nei confronti delle

⁹⁹ Così S.MAZZOTTI, *La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (C.227 C.I.C.)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2007, pp. 168 e ss.

cose degli uomini. Possiamo così parlare di una vera trasformazione sociale e culturale, i cui riflessi si ripercuotono anche sulla vita religiosa”. Il punto prosegue analizzando i paradossi e i problemi che l’epoca moderna porta con sé, come pure il “tramonto” dei valori etici e morali a cui l’uomo è chiamato a dare risposta, “così che mentre l’uomo estende la sua potenza, non sempre riesce però a porla a suo servizio. Si sforza di penetrare nel più intimo del suo essere, ma spesso appare più incerto di se stesso. Scopre man mano più chiaramente le leggi della vita sociale, ma resta poi esitante sulla direzione da imprimervi. Mai il genere umano ebbe a disposizione tante ricchezze, possibilità e potenza economica; e tuttavia una grande parte degli abitanti del globo è ancora tormentata dalla fame e dalla miseria, e intere moltitudini non sanno né leggere né scrivere. Mai come oggi gli uomini hanno un senso così acuto della libertà, e intanto sorgono nuove forme di schiavitù sociale e psichica. E mentre il mondo avverte così lucidamente la sua unità e la mutua interdipendenza dei singoli in una necessaria solidarietà, violentemente viene spinto in direzioni opposte da forze che si combattono; infatti, permangono ancora gravi contrasti politici, sociali, economici, razziali e ideologici, né è venuto meno il pericolo di una guerra capace di annientare ogni cosa. Aumenta lo scambio di idee; ma le stesse parole con cui esprimono i più importanti concetti, assumono nelle differenti ideologie significati assai diversi. Infine, con ogni sforzo si vuol costruire un’organizzazione temporale più perfetta, senza che cammini di pari passo il progresso spirituale. Questo sfida l’uomo, anzi lo costringe a darsi una risposta”.

La Costituzione affronta tematiche di grande rilevanza e modernità che, successivamente all’emanazione della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* ad opera di Giovanni Paolo II nel 1988, sono state affidate alla cura di alcuni dei Pontifici Consigli, fra queste vi sono: il tema dell’ateismo, affidato al soppresso

Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non Credenti, i cui compiti erano disciplinati agli artt. 163 – 165 e consistevano principalmente nello “stabilire il dialogo con gli atei e con i non credenti, ogni volta che costoro siano aperti ad una sincera collaborazione”, come pure “promuovere lo studio dell’ateismo e della carenza di fede e di religione, indagandone le cause e le conseguenze per quanto riguarda la fede cristiana, con l’intento di fornire sussidi adeguati all’azione

pastorale, valendosi soprattutto della collaborazione delle Istituzioni culturali cattoliche”; i temi della pace e della giustizia sociale, la cui promozione è compito del *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace*, il quale in base a quanto disposto dall’art. 142 “mira a far sì che nel mondo siano promosse la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa”; le problematiche inerenti la dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione, la cui competenza appartiene al *Pontificio Consiglio per la Famiglia* che, in virtù dell’art. 139, “promuove la cura pastorale delle famiglie, favorisce i loro diritti e la loro dignità nella Chiesa e nella società civile, affinché esse possano sempre meglio assolvere le loro proprie funzioni”; infine, la tematica della promozione della cultura, a cui è dedicato il secondo capitolo della Costituzione *Gaudium et Spes*, è affidata al *Pontificio Consiglio della Cultura* che, ai sensi dell’art. 166 “favorisce le relazioni tra la Santa Sede ed il mondo della cultura, promuovendo in particolare il dialogo con le varie culture del nostro tempo, affinché la civiltà dell’uomo si apra sempre di più al vangelo, e i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti si sentano riconosciuti dalla Chiesa come persone a servizio del vero, del buono e del bello”.

La Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes* nella “Conclusione” rinnova la sollecitudine pastorale e la missione della Chiesa di “illuminare tutto il mondo con il messaggio evangelico e di radunare in un solo Spirito tutti gli uomini di qualunque nazione, razza e civiltà, diventando segno di quella fraternità che permette e rafforza un sincero dialogo”.

In merito alle funzioni, i Pontifici Consigli nascono con la precipua finalità di coadiuvare il Pontefice “nell’esercizio del Suo supremo ufficio pastorale” come istituti preposti allo studio e alla promozione di problematiche attuali; in altri termini, i Consigli agiscono come branca della Curia Romana, competente nelle questioni pastorali, nel rispetto dei limiti d’azione stabiliti espressamente dalla Chiesa. Hanno quindi, come scopo principale, quello di manifestare la sollecitudine della Chiesa verso il mondo esterno alla società ecclesiale, come si verifica soprattutto per i *Pontifici Consigli per l’Unione dei Cristiani*, per il *Dialogo interreligioso*, come pure per il *Pontificio Consiglio della Nuova*

Evangelizzazione, ed in parte, per il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e per quello della Cultura.

Alla luce di quanto affermato finora, appare evidente la macroscopica differenza tra il ruolo che ricoprono le *Congregazioni* e i *Tribunali* all'interno della Curia, dove si occupano principalmente dei problemi attinenti all'organizzazione gerarchica ed istituzionale della Chiesa; e i Pontifici Consigli che, al contrario, si interessano degli aspetti connessi con le esigenze spirituali e materiali degli appartenenti alla società umana. Un semplice sguardo alle denominazioni dei predetti Consigli basta a dimostrare che, ove se ne eccettui quello per

l'interpretazione dei testi legislativi, il quale svolge un compito di carattere tecnico-giuridico, gli altri risultano chiaramente destinati a esprimere l'interesse della Chiesa per le varie categorie di uomini, legate o meno alle strutture cattoliche. Il che vale anche nei casi abbastanza frequenti in cui l'intitolazione del Consiglio faccia riferimento a realtà istituzionali, come la famiglia, o a concetti

d'ordine astratto, come la giustizia, la pace, la cultura, oppure a strumenti di natura tecnica, come le comunicazioni sociali, poiché anche in questi casi l'oggetto ultimo dell'attività dei relativi Consigli è costituito per l'appunto dal singolo uomo, o meglio forse dai singoli uomini, sia pure, beninteso, con riferimento all'una o all'altra delle realtà prese in considerazione¹⁰⁰.

Per quanto concerne la struttura, i Pontifici Consigli presentano una struttura più lieve e flessibile rispetto a quella delle *Congregazioni*, che permette ad essi di mutare in numero, competenze e finalità a seconda delle esigenze maturate dalla società ecclesiale. Inoltre, un'ulteriore peculiarità che distingue i Consigli dagli altri organi, consiste nella presenza di fedeli laici, impegnati in diversi campi ed attività, all'interno degli organi direttivi. In particolare, con riferimento al *Pontificio Consiglio per i Laici*, è previsto dall'art. 132 che “tra i membri del Consiglio siano annoverati soprattutto i fedeli laici impegnati nei diversi campi di attività”; come pure, nel caso *Consiglio per la Famiglia*, l'art. 140 dispone che “nel Consiglio sono cooptati specialmente i laici, uomini e donne, soprattutto coniugati, provenienti dalle diverse parti del mondo”; lo stesso vale anche a proposito del *Pontificio Consiglio “Cor Unum”*, nei cui confronti si prevede che

¹⁰⁰ Cfr. T. MAURO, *Op. Cit.*, pp. 431 – 442.

tra i membri vengano “cooptati anche uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni cattoliche di beneficenza al fine di una più efficace attuazione degli obiettivi” (art. 148). La presenza di laici all’interno del *Pontificio Consiglio per la Cultura* non è espressamente disciplinata dall’art. 167, il quale si limita piuttosto a sancire che “il Consiglio ha una sua peculiare struttura, nella quale, insieme al Presidente, esistono un Comitato di presidenza ed un altro Comitato di cultori delle diverse discipline, provenienti dalle varie parti del mondo”, tuttavia, tale presenza si evince dall’organigramma del dicastero, nel quale figurano docenti, architetti, ingegneri, scultori, avvocati e illustri personaggi del mondo della cultura. Infine, non si può omettere di rammentare come, nonostante la mancanza di una espressa previsione in tal senso nel testo della Costituzione, anche il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace* annovera tra i suoi membri laici di entrambi i sessi¹⁰¹.

I Pontifici Consigli sviluppano all’interno della curia una fitta rete di rapporti con gli altri dicasteri. In particolar modo, la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* dispone che alcuni Consigli, nell’assolvimento del loro compito, devono cooperare con altri organismi curiali, tra questi vi sono il *Pontificio Consiglio per l’Unione dei Cristiani* che, ai sensi dell’art. 137, “deve procedere in stretto collegamento con la *Congregazione della Dottrina della Fede*, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni”, e ancora “nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d’Oriente, deve prima ascoltare la *Congregazione per le Chiese Orientali*”. L’art. 144 dispone che il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace* “mantiene particolari relazioni con la *Segreteria di Stato*, specialmente ogni qualvolta occorre trattare pubblicamente dei problemi attinenti alla giustizia e alla pace mediante documenti o dichiarazioni”; come pure, l’art. 156 prevede che il *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* è a disposizione degli altri Dicasteri Romani per aiutarli affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica”; il *Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso*, in ottemperanza all’art. 161, “quando lo richieda la materia deve procedere di comune intesa con la

¹⁰¹ *Idem*, pp. 431 – 442.

Congregazione della Dottrina della Fede e, se necessario, con le *Congregazioni delle Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli*"; inoltre, l'art. 168 ordina che il *Pontificio Consiglio della Cultura* "assuma direttamente iniziative appropriate concernenti la cultura, segue quelle che sono intraprese dai vari Istituti della Chiesa e, ove sia necessario, offre loro la sua collaborazione. D'intesa con la *Segreteria di Stato*, esso s'interessa in programmi di azione che gli Stati e gli Organismi Internazionali intraprendono per favorire l'umana civiltà e nell'ambito

della cultura partecipa, secondo opportunità, agli speciali convegni e favorisce i congressi". Infine, il *Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali*, "nell'adempimento delle sue funzioni, deve procedere in stretto collegamento con la *Segreteria di Stato*".

Un ulteriore aspetto caratterizzante dei Pontifici Consigli, è che non intrattengono rapporti solamente con gli organi della Curia Romana, bensì, alcune disposizioni della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* prevedono l'esistenza di rapporti tra i Consigli e le organizzazioni cattoliche o acattoliche internazionali o nazionali di

varia natura. Infatti, L'art. 141 co. 4 prevede che il *Pontificio Consiglio per la Famiglia* "fermo restando l'articolo 133, segue l'attività degli Istituti ed Associazioni, il cui fine è servire il bene della famiglia"; così come il *Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace*, in virtù di quanto disposto dell'art. 143 co. 2, "favorisce i rapporti con le associazioni cattoliche internazionali e con gli altri istituti esistenti, anche al di fuori della Chiesa cattolica, i quali s'impegnano sinceramente per l'affermazione dei valori della giustizia e della pace nel mondo";

e ancora, l'art. 146 co. 2 sancisce che il *Pontificio Consiglio "Cor Unum"* ha il compito di "favorire e coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che attendono ad aiutare i popoli che sono nell'indigenza, specialmente quelle che

prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità, e di facilitare i rapporti tra queste istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici internazionali, che operano nel medesimo campo dell'assistenza e del progresso". Inoltre, il *Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari* "favorisce l'attività teorica e pratica, che in questo campo svolgono in vari modi sia le Organizzazioni Cattoliche Internazionali, sia le altre istituzioni" (art. 153 co. 3); in ultimo, anche l'art. 168, con riferimento al *Pontificio Consiglio per la Cultura*,

attribuisce ad esso il compito di interessarsi “ai programmi di azione che gli Stati e gli Organismi Internazionali intraprendono per favorire l’umana civiltà”.

CAPITOLO TERZO

Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

1. Struttura.

Sull'esempio di quanto aveva già fatto Benedetto XV nel settembre del 1917 con l'istituzione di un'apposita Commissione di Cardinali incaricata dell'interpretazione autentica generale delle norme contenute nel nuovo *Codex iuris cononici*, promulgato il 27 maggio dello stesso anno, anche Giovanni Paolo II provvide ad erigere nel 1984, con il motuproprio *Recognito iuris cononici Codice* del 2 gennaio, una seconda *Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico*, composta da "Padri cardinali e da vescovi, sotto la direzione di un cardinale presidente, i quali avranno a disposizione un congruo numero di ufficiali e un gruppo di consultori esperti in materia canonica"; il cui compito era di "dare l'interpretazione autentica dei canoni del Codice di diritto canonico e delle altre leggi universali della Chiesa latina, dopo aver tuttavia sentito nelle cose di maggiore importanza i dicasteri che sono ad esse interessati a motivo della materia". Tuttavia, il compito principale della suddetta Commissione era l'interpretazione per *modum legis* dei canoni del rinnovato Codice promulgato il 25 gennaio del 1983 con la Costituzione *Sacrae disciplinae leges*.

In seguito all'istituzione della predetta Commissione ed in forza dello stesso succitato motuproprio di Giovanni Paolo II del 1984, vennero soppresse conseguentemente sia la *Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico* nominata da Giovanni XXIII in data 28 marzo 1963, la quale aveva lo scopo di preparare, alla luce dei decreti del Concilio vaticano II, la riforma del Codice promulgato da Benedetto XV; sia la *Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II*, istituita da Paolo VI in data 11 luglio 1967, la cui competenza era stata successivamente estesa

all'interpretazione
Santa
Decreti Conciliari.

dei documenti emanati dalla
Sede per l'esecuzione dei

Lo stesso Giovanni Paolo II, mediante la celebre riforma curiale attuata nel 1988 con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, ha provveduto a trasformare la *Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico* nell'attuale *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, elevandolo al ruolo di vero e proprio dicastero della Curia Romana e investendolo di una competenza maggiore rispetto a quella di cui godeva il precedente organismo.

La *ratio* della creazione di tale organismo trova riscontro in una prima ragione ecclesiologica, di natura dottrinale, intimamente connessa alla stessa ragione d'essere ed alla finalità della Curia Romana; come pure nel fatto che è apparso opportuno, da un punto di vista giuridico, la creazione d'un organismo permanente (al tempo stesso tecnico e pastorale) impegnato ad aiutare il Legislatore supremo nell'interpretazione autentica delle leggi, sia che si tratti d'interpretazione dichiarativa, sia che si tratti di quella a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva). Ma insieme alla necessità di facilitare l'ubbidienza alle leggi assicurando autoritativamente la loro retta interpretazione ed applicazione, è ravvisabile un'altra necessità vivamente sentita fin dall'inizio dei lavori della nuova Codificazione; ovverosia, la convenienza che, salva la pluralità e possibile diversità dei diritti particolari (ulteriormente aumentata dal

Concilio Vaticano II con l'aggiunta delle Conferenze episcopali alle precedenti fonti di diritto), fosse anche garantita la necessaria unità fondamentale e la congruenza interna nell'intera legislazione ecclesiastica¹⁰².

Il *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* svolge i suoi compiti avvalendosi di una struttura composta da un Presidente, un Segretario e un Sottosegretario con il compito di coadiuvare il Presidente nell'assolvimento dei compiti direttivi.

L'art. 2 del Regolamento dispone che il Consiglio è composto da 17 Cardinali, tra cui figurano, in considerazione della natura delle funzioni specifiche di questo dicastero, i Prefetti ed i Presidenti degli altri organismi della Curia con competenza nella maggior parte disciplinare e pertanto ne sono membri i Prefetti

¹⁰² Così J. HERRANZ, *Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, a cura di P.A. BONNET, L.E.V., Città del Vaticano, 1990, pp. 467-481.

delle *Congregazione per i Vescovi*, della *Congregazione per il Clero*, della *Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica*, della *Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, della *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti* e della *Congregazione per l'Educazione Cattolica*, come pure il Prefetto del *Supero Tribunale della Segnatura Apostolica* e il Presidente del *Pontificio Consiglio per i Laici*¹⁰³; oltre a questi, sono membri anche due Patriarchi, due Arcivescovi Maggiori, un Arcivescovo e un Vescovo.

Il Consiglio si avvale altresì della collaborazione di un corpo consultivo, che nel 2010 risultava composto da 48 Consultori, tra questi vi erano: 11 Arcivescovi o Vescovi, 13 Monsignori, 15 chierici, una religiosa e 8 laici, uomini e donne¹⁰⁴. Questi sono chiamati a cooperare relativamente alle attività svolte dal dicastero, in particolare, nell'attività di legislazione alla rilevazione o alla segnalazione delle *lacunae iuris* o delle obsolescenza delle norme con proposte di intervento e alla redazione di schemi normativi da parte del Pontificio Consiglio; nell'attività di vigilanza sono preposti all'esame dei documenti normativi sottoposti all'esame del dicastero e alla rilevazione di eventuali casi di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contrarie alle norme stesse; come pure, nell'attività di risposta alle domande di interpretazione delle norme canoniche, offrono un contributo dottrinale di immediata evidenza; Infine, sono impegnati nella promozione della conoscenza e della applicazione del diritto canonico¹⁰⁵. I Consultori possono prestare tali servizi sia come singoli sia in forma collegiale, nelle apposite Consulte.

Il Consiglio ottimizza i compiti assolti dai Consultori assegnando ad ognuno di essi, o a piccoli gruppi, una porzione del Codice, affinché sia più agevole individuare gli esperti competenti nelle diverse branche del diritto Canonico. Inoltre, i Consultori vengono selezionati altresì con criteri di territorialità, ovvero sia canonisti che risiedono nelle varie regioni e che per tale motivo

¹⁰³ In proposito vedere N. DEL RE, *La curia romana. Lineamenti storico – giuridici*, L.E.V., Città del Vaticano, 1998, p. 271.

¹⁰⁴ In merito consultare *Annuario Pontificio*, Città del Vaticano, 2010.

¹⁰⁵ F. COCCOPALMERIO, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in Chiesa è missionaria: la ricezione nel codice di diritto canonico*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Roma, 2009, pp. 205 – 222.

conoscono in modo diretto le peculiarità e le necessità di quel territorio, la *ratio* è quella di favorire il Pontificio Consiglio qualora abbia necessità di reperire dati o di ottenere consulenze relativamente ad una particolare regione. In particolar modo, nei casi di esame di normative o di vigilanza sulla prassi di Chiese particolari o il reperimento di norme di Chiese particolari, il dicastero trae grande utilità dall'utilizzazione delle informazioni o del parere fornito dal Consultore residente nella regione interessata.

In ultimo, il Consiglio dispone un cospicuo numero di ufficiali preposti a svolgere mansioni diversificate, tra cui addetti di segreteria, scrittori, aiutanti di studio e tecnici.

2. Competenze.

La Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, emanata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988, disciplina agli artt. 155-158 le competenze e le attività del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*. Tuttavia, nel periodo successivo alla promulgazione della suddetta costituzione, il Consiglio ha sviluppato una prassi molteplice e ciò ha portato, da un lato, a precisare le predette competenze e, dall'altro a trovarne alcune di nuove.

In particolare, i compiti assolti si dividono in attività di legislazione, di vigilanza, di interpretazione e, in ultimo, in attività di promozione della conoscenza e della applicazione del diritto canonico¹⁰⁶.

Il Consiglio coadiuva il Sommo Pontefice nello svolgimento di uno dei compiti più importanti del ministero petrino: l'attività di legislazione. In particolare, l'attività di legislazione si esercita normalmente nel caso di *lacuna iuris*, in cui è opportuno che la carenza normativa venga colmata con l'emanazione di una norma nuova; oppure, in occasione di una obsolescenza della norma, ovvero sia quando la norma è divenuta inutile o semplicemente nociva, ed è auspicabile che la situazione sia immediatamente sanata attraverso la correzione o la sostituzione della norma.

¹⁰⁶ *Idem*, p. 207.

Il Consiglio collabora con il Santo Padre nei casi predetti con un servizio di monitoraggio della norma canonica volto all'individuazione di eventuali lacune od obsolescenze e alla comunicazione delle stesse al Papa, fornendo altresì proposte di modifiche o di statuizioni; Inoltre, il dicastero cura la redazione di un testo e lo presenta al Papa.

Nonostante il summenzionato servizio di monitoraggio sia di notevole importanza, non è disciplinato dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, ma di fatto rientra fra i compiti assolti dal Consiglio, il quale può efficacemente adempiere a tale funzione in virtù della sua competenza e unitarietà. Infatti, il dicastero opera un controllo costante e generale della normativa canonica in tutta la sua estensione al fine di verificare che questa sia omogenea, completa e aggiornata. L'esame della normativa permette l'individuazione di *lacune iuris* o di obsolescenze all'interno della norma e, nel caso in cui queste fossero rilevate, il Consiglio provvede a compiere uno studio approfondito finalizzato a precisare il punto bisognoso di intervento; successivamente, il Pontificio Consiglio procede ad informare il Pontefice in merito alla necessità di intervenire per colmare la carenza normativa o per aggiornare la norma in questione.

Come precedentemente accennato, il *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* si occupa altresì di redigere il testo della norma e di presentarlo al Papa, il quale è l'unico soggetto ad essere investito del potere legislativo e competente a decidere in merito all'emanazione di una norma giuridica. Nella redazione dello schema normativo, il Consiglio non procede in maniera indipendente, bensì collabora con il dicastero competente nella materia determinata, il quale mette a disposizione le sue competenze specifiche per meglio individuare le necessità da prendere in considerazione e da tradurre nel testo della norma.

Tra le competenze del Consiglio vi è anche l'attività di vigilanza in merito alla corretta applicazione del diritto canonico. Si tratta di una funzione di garanzia che ha per oggetto l'attività di produzione normativa dei dicasteri o degli episcopati e quello più ampio della prassi concreta dei Pastori e dei fedeli. In tal senso, il Consiglio esercita quattro tipi di funzioni: la prima è orientata ad esaminare i testi normativi prodotti dai dicasteri della Curia Romana; la seconda, si occupa di esaminare i decreti generali prodotti dalle conferenze episcopali; la terza concerne

l'esame delle leggi particolari e dei decreti generali emanati dai vari legislatori inferiori all'Autorità suprema; l'ultima, infine, rileva e segnala all'Autorità competente gli eventuali casi di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contrarie alle norme stesse.

La prima delle competenze sopracitate, è disciplinata dall'art. 156, in virtù del quale “il Consiglio è a disposizione degli altri Dicasteri Romani per aiutarli affinché i decreti generali ed esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica”. Ogni dicastero della Curia Romana ha il potere di monitorare la normativa canonica e di proporre eventuali integrazioni o modificazioni nell'ambito della materia di propria competenza, in quanto possiede una conoscenza approfondita e specifica di quest'ultima. Tuttavia, come anticipato dall'art. 156, il *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* ha il compito di fornire la propria assistenza giuridica affinché i testi normativi redatti dai vari dicasteri della Curia Romana non siano in contrasto con il diritto vigente e si inseriscano nell'ordinamento in modo armonico¹⁰⁷. In particolare, detta attività del Consiglio può avvenire seguendo *iter* differenziati, poiché i dicasteri della Curia possono redigere un testo normativo e sottoporlo solo successivamente all'esame del Consiglio, oppure chiedere che sia il Consiglio a predisporlo per loro, o ancora, procedere congiuntamente con il Consiglio nell'elaborazione del documento. Nella prima ipotesi, il Consiglio è chiamato a giudicare la congruità tra il testo e il diritto vigente e la corretta forma giuridica dell'elaborato; al contrario, nella seconda ipotesi il Consiglio recepisce dal dicastero interessato l'oggetto di cui trattare e cura la redazione del testo normativo; infine, nell'ultimo caso il dicastero

¹⁰⁷ Così J. HERRANZ, *op. cit.*, pp. 467-481. La suddetta funzione non costituisce una novità, bensì era già presente nell'ordinamento ben prima della promulgazione della *Pastor Bonus* e del citato articolo; più precisamente, già nel marzo del 1968 una lettera circolare della Segreteria di Stato regolava una collaborazione simile tra la Pontificia Commissione per la Revisione del CIC 1917 e gli altri dicasteri della Curia Romana, e questo aiuto, in forma ancor più consistente e regolare, si è prolungato di fatto dopo la promulgazione del nuovo Codice da parte della relativa Commissione Interprete. Perciò, già nel primo schema della riforma della Costituzione Apostolica *Reginimi Ecclesiae Universae* fu inserita, alla seconda parte del n. 127 del progetto, una norma molto simile a quella attuale, anche se redatta in termini perentori: “*Eiusdem Commissionis imprimis set providere ne legum universalium ordinarum edendarum praescripta canonis Legis Ecclesiae Fundamentalibus sint contraria atque curare ut earundem legum textus recta forma iuridica concipiatur; item ut quae Dicasteria Romanae Curiae edere intendunt executoria decreta generalia atque instructiones ad legum praescriptis maiorem lucem afferendam, legum praescriptis sint congruae et debita forma componantur*”.

e il Consiglio agiscono congiuntamente e formano una commissione mista, la quale può avere sede e svolgere i lavori nell'uno nell'altro dicastero.

In ultimo, occorre precisare che nonostante l'art. 156 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, effettui un richiamo soltanto nei confronti dei decreti

generali esecutivi e delle istruzioni, senza nominare le leggi e gli altri testi normativi, il dovere del *Pontificio Consiglio per i Testi legislativi* di vigilare in merito alla congruità con il diritto vigente e alla correttezza della forma giuridica, sussiste anche nei confronti dei documenti aventi natura diversa rispetto a quelli espressamente citati nell'articolo.

Il secondo dei servizi svolti dal Consiglio inerentemente all'attività di vigilanza è disciplinato all'art. 157 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, il quale dispone che “al medesimo, inoltre, devono essere sottoposti per la revisione da parte del dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l'aspetto giuridico”.

Il Pontificio Consiglio è chiamato a esaminare i testi richiamati nell'articolo e ad esprimere un giudizio sulla congruità con il diritto vigente, come pure sulla correttezza terminologica e concettuale. Il Consiglio, cioè, collabora nel compito di rivedere tali decreti, affinché essi adempiano nel miglior modo possibile alla loro finalità di completare la legge universale e di adattarla alle specifiche necessità pastorali delle relative Chiese particolari. Come spiega la nota esplicativa del 28 aprile 2006 dello stesso Consiglio, inerente alla natura giuridica e all'estensione della *recognitio* della Santa Sede, “la *recognitio* di questi testi giuridici o liturgici non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice “autorizzazione”. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata: per giudicare la legittimità e la congruità con le norme universali canoniche o liturgiche dei relativi testi che le Conferenze episcopali desiderano promulgare o pubblicare”.

L'articolo successivo disciplina un'ulteriore funzione assolta dal *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, sempre nell'esercizio dell'attività di vigilanza, si tratta dell'esame delle leggi particolari e dei decreti generali emanati dai vari legislatori inferiori all'Autorità suprema. L'art. 158 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* recita: “a richiesta degli interessati, esso decide se le leggi

particolari ed i decreti generali, emanati da legislatori al di sotto della suprema Autorità, siano conformi alle leggi universali della Chiesa”. Nel testo si fa menzione delle leggi particolari e dei decreti generali prodotti dai vari legislatori inferiori alla Autorità suprema, ovverosia dai Vescovi diocesani, come pure dai Concili particolari. Il Consiglio è preposto ad esprimere un giudizio in ordine alla conformità delle norme in oggetto alle leggi universali della Chiesa. In altri termini, è chiamata a giudicare se tali norme rispettino il requisito della congruità con il diritto vigente.

Tale funzione fu introdotta per la prima volta nel 1985 e, solo successivamente inserita nella Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*. Con l’attribuzione di questa funzione al *Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi*, fu la prima volta che nella storia della Chiesa venne affidata stabilmente ad un organismo della Santa Sede una competenza simile a quella che negli ordinamenti statali hanno la Corti Costituzionali. Per quanto si riscontrino delle analogie in merito alla finalità, vi sono tuttavia delle differenze circa lo strumento giuridico e l’ampiezza della competenza. In primo luogo, perché il Consiglio non è un tribunale; e in secondo luogo perché la sua competenza, in mancanza di una legge costituzionale o fondamentale, non è delimitata come avviene negli stati dalla natura della leggi (le leggi ordinarie) ma dalla fonte di diritto da cui emanano (i legislatori *infra supremam auctoritatem*)¹⁰⁸.

L’ultimo servizio che il Consiglio fornisce nell’assolvimento dell’attività di vigilanza è quello della rilevazione e segnalazione all’Autorità competente di eventuali casi di non applicazione delle norme vigenti o di prassi contraria alle norme stesse. Tale competenza non è espressamente disciplinata dalla *Pastor Bonus*, tuttavia, si ricava implicitamente dall’art. 158 dall’attività di valutare se i testi normativi emanati dai vari legislatori inferiori alla Autorità suprema siano oppure no congrui con il diritto ecclesiale.

Detta funzione si può pacificamente riconoscere al Pontificio Consiglio anche nei casi che esulano dall’esame *strictu sensu* dei testi normativi, infatti, il suddetto organismo è abilitato altresì a rilevare una prassi difforme al diritto ecclesiastico, che può consistere sia in una mancata applicazione delle norme vigenti che in una

¹⁰⁸ *Idem*, p. 478.

prassi *contra legem*. Nei casi appena descritti il Consiglio deve opportunamente segnalare all’Autorità competente l’eventuale difformità, affinché essa possa intervenire.

Tra le attività svolte dal *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, la principale è indubbiamente quella interpretativa, disciplinata dall’art. 154 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, il quale recita: “la funzione del Consiglio consiste soprattutto nell’interpretazione delle leggi della Chiesa”.

In particolare, il Consiglio svolge detta attività fornendo un servizio di carattere interpretativo ed uno caratterizzato da interventi esplicativi di questioni varie.

Il primo, è disciplinato all’art. 155, in virtù del quale “spetta al Consiglio di proporre l’interpretazione autentica, confermata dall’autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa, dopo aver sentito nelle questioni di maggior importanza i Dicasteri competenti circa la materia presa in esame”.

L’attività interpretativa del Consiglio non è rivolta solamente nei confronti delle leggi universali, come indicato dall’art. 155, bensì vi rientrano anche altre normative, quali il Codice di Diritto Canonico; le leggi peculiari o speciali, presenti o future, a carattere universale, quindi che valgono per tutta la Chiesa, anche se riguardano soltanto una determinata materia; infine, le leggi disciplinari universali, anche liturgiche, che non sono contenute nel CIC 1983.

Il Pontificio Consiglio interpreta le norme, ovverosia, ne indica il significato o, nel caso di testi oscuri, ne chiarisce il contenuto. Tale interpretazione può essere: autentica, qualora abbia come autore lo stesso Legislatore supremo, ha valore di legge e deve essere promulgata; al contrario, l’interpretazione semplice o dottrinale ha come autore lo stesso Consiglio, non ha valore di legge e tuttavia gode di autorità non solo a motivo e nella misura delle argomentazioni dottrinali addotte, bensì anche per il motivo che è il responso autorevole di un dicastero della Curia Romana.

A ogni dicastero della Curia Romana, l’art. 120 del Regolamento Generale prescrive: “Su proposta del Congresso si trasmetteranno al *Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi* i dubbi che sorgessero, in diritto, sulla interpretazione delle leggi universali della Chiesa”. Tale norma istituisce il Consiglio come organo competente per risolvere i dubbi che sorgessero lungo

l'iter di trattazione e di definizione dei problemi¹⁰⁹. Ne consegue, che il Consiglio è a disposizione dei dicasteri per assolvere al compito appena descritto.

Il secondo compito, al contrario del primo, non è disciplinato dalla Costituzione ma rientra ugualmente tra i compiti svolti nella prassi da detto organismo. Esso consiste nella produzione di “dichiarazioni” e “note esplicative”, finalizzate ad agevolare la retta applicazione del diritto. Queste sono investite di una certa rilevanza in quanto rispecchiano la posizione ufficiale del dicastero circa una determinata questione, la quale impegna successivamente lo stesso dicastero nella soluzione di questioni analoghe.

La quarta ed ultima attività svolta dal *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* è quella volta alla promozione della conoscenza e della pratica del diritto canonico. Il Consiglio assolve a detta funzione mediante l'erezione presso la propria sede di un centro di documentazione per la conoscenza globale del diritto canonico il più ampio e fornito possibile. Tale centro contiene dati inerenti alla normativa canonica della Chiesa Universale e delle Chiese particolari, come pure della Chiesa latina e delle Chiese Orientali; nonché della dottrina canonistica.

Il Consiglio reperisce i dati appartenenti alla normativa canonica delle Chiese particolari (quindi delle Conferenze episcopali, dei Concili particolari e delle singole diocesi), sviluppando con esse contatti, mediante l'utilizzazione di internet, finalizzati a conoscere, in particolare, la normativa progressivamente adottata e normalmente pubblicata in un Periodico ufficiale, nonché per richiedere l'invio del suddetto periodico.

Per quanto attiene alla dottrina canonistica, si tratta di conoscere e di acquisire le pubblicazioni canonistiche, tra le quali riviste, monografie e tesi di laurea. All'uopo, il Consiglio mantiene una fitta rete di contatti con l'editoria specializzata, redige l'elenco completo delle riviste di diritto canonico o che pubblicano frequentemente studi canonistici, come pure redige l'elenco completo delle case editrici interessanti il diritto canonico e segue l'uscita di nuove monografie. Inoltre, si adopera al fine acquisire tutte le riviste canonistiche e di tutte le monografie; e ancora, contatta le facoltà di diritto canonico per conoscere

¹⁰⁹ F. COCCOPALMERIO, *Op. cit.*, pp. 205 – 222.

le tesi, di licenza o di dottorato, che possono risultare interessanti poiché trattano nuove problematiche oppure nuovi ambiti di ricerca¹¹⁰.

L'archivio dei documenti si compone di un archivio storico e di un archivio delle normative delle Chiese particolari.

Il primo, costituisce la raccolta di documenti, di difficile reperibilità, contenenti la storia della duplice codificazione e degli altri testi normativi elaborati dal Pontificio Consiglio. In particolare, si tratta degli archivi storici delle varie *Commissioni Pontificie* competenti per il diritto canonico; più specificamente fra queste vi sono gli archivi della *Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos*, della *Commissio Cardinalicia pro studiis praeparatoriis Codificationis Orientalis*, della *Pontificia Commissio ad redigendum "Codicem Iuris Canonici Orientalis"*, della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo*, della *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo*.

Il secondo, contiene i documenti delle normative prodotte dalle Conferenze episcopali e normalmente pubblicate nei periodici ufficiali delle Conferenze stesse. È quindi impegno del Consiglio estendere la raccolta dei documenti delle Chiese particolari, ovviando ad eventuali lacune, come pure catalogare i documenti secondo un indice analitico che ne permetterà la consultazione rapida attraverso un sistema informatizzato.

È altresì presente una biblioteca specialistica contenente le riviste, le monografie e le tesi di laurea che trattano di diritto canonico.

¹¹⁰ Cfr. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/index_it.htm, Il Consiglio mantiene regolari contatti con le seguenti Istituzioni accademiche : *Université Saint Paul* (Ottawa, Canada), *Institut Catholique de Paris* (Francia), *Institut Catholique de Toulouse* (Francia), *Katholieke Universiteit Leuven* (Leuven, Belgio), *Université Catholique de Louvain* (Louvain-la-Neuve, Belgio), *Rheinische Friederich-Wilhelms-Universität* (Bonn, Germania), *Ludwig-Maximilians-Universität* (München, Germania), *Westfälische Wilhelms-Universität* (Münster, Germania), *Catholic University of America* (Washington, DC, USA), *Universidad de Navarra* (Spagna), *Università Cattolica del Sacro Cuore* (Milano), *Pázmány Péter Katolikus Egyetem* (Budapest, Ungheria), *Universidad de Salamanca* (Spagna), *Pontificia Università Lateranense* (Roma), *Pontificia Università Gregoriana* (Roma), *Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino* (Roma), *la Pontificia Università Urbaniana* (Roma), *Pontificia Università della Santa Croce* (Roma). Nonché, con le seguenti Associazioni Canonistiche: *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, *Associazione Canonistica Italiana*, *Gruppo Italiano Docenti diritto Canonico*, *Sociedad Española de Derecho Canónico*, *Canon Law Society of America*, *Canon Law Society of Canada*, *Canon Law Society of Australia and New Zealand*, *Canon Law Society of Nigeria*, *Sociedade Brasileira de Canonistas*, *Canon Law Society of Eastern Africa*, *Canon Law Society of England and Wales*, *Slovenská Spoločnosť Kánonického Práva*, ecc.

L'attività di promozione della conoscenza e della pratica del diritto canonico è rivolta specialmente agli esperti e ai cultori del diritto canonico, i quali possono fruire del materiale presente nell'Archivio storico e in quello delle normative delle Chiese particolari, nonché dei documenti conservati nella biblioteca specialistica.

Il *Pontificio Consiglio per i Testi legislativi* dal 1969 si occupa altresì della pubblicazione della rivista semestrale *Communicationes*, mediante la quale vengono divulgati studi, atti e documenti di normativa canonica o lavori di preparazione della normativa stessa; come pure vengono pubblicati gli atti della *Pontificia Commissione di Revisione del Codice del 1917* e della *Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale*, allo scopo di facilitare il lavoro dei ricercatori sulle varie fasi di preparazione delle legislazioni della Chiesa in applicazione del Concilio Vaticano II.

Inoltre, la rivista *Communicationes* è inviata come servizio ecclesiale da parte del Consiglio, oltre che a tutti i Membri del Collegio Cardinalizio, ai Prefetti e Presidenti dei Dicasteri della Curia Romana e alle rispettive biblioteche. Viene anche inviata alle Conferenze episcopali con le quali si è stabilito lo scambio con i rispettivi Bollettini informativi.

Infine, il dicastero è impegnato nella diffusione della conoscenza e, in particolar modo, dell'applicazione del diritto canonico mediante numerose pubblicazioni di carattere divulgativo e che favoriscono la prassi, soprattutto dei parroci e degli addetti alle Curie o ai Tribunali. Sono altresì molto richiesti i formulari, i quali permettono di evitare errori di carattere procedurale e di uniformare la prassi degli atti amministrativi.

3. Analisi dell'attività svolta.

Il *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, nell'assolvimento delle sopraccitate attività, ha emanato dal 1988 molteplici atti, tra i quali vi sono dichiarazioni, note esplicative, decreti e istruzioni. Alcuni di essi meritano di essere menzionati e analizzati.

Per quanto attiene le dichiarazioni, il Consiglio ha fornito precisazioni in merito a svariate richieste di chiarimenti. In particolare il 19 maggio 1997 è stata pubblicata una dichiarazione circa “la celebrazione dei sacramenti da parte dei sacerdoti che hanno attentato il matrimonio”, in merito al fatto che in qualche nazione un gruppo di fedeli, appellandosi al prescritto can. 1335, seconda parte, del Codice di diritto canonico, ha richiesto la celebrazione della santa messa a sacerdoti che hanno attentato il matrimonio. È stato domandato al Consiglio se sia lecito da un fedele o comunità di fedeli chiedere, per una giusta causa, la celebrazione dei sacramenti o dei sacramentali a un chierico che, avendo attentato il matrimonio, sia incorso nella pena della sospensione *latae sententiae*, la quale però non sia stata dichiarata.

Il Consiglio si è pronunciato affermando che “l’attentato al matrimonio da parte di un soggetto insignito dell’Ordine sacro costituisce una grave violazione di un obbligo proprio dello stato clericale e perciò determina una situazione di oggettiva inidoneità per lo svolgimento del ministero pastorale seconda le esigenze disciplinari della comunione ecclesiale. Tale azione, oltre a costituire un delitto canonico la cui commissione fa incorrere il chierico nelle pene recensite nel can. 394 co. 1 CIC e can. 1453 co. 2 CCEO, comporta automaticamente l’irregolarità a esercitare gli ordini sacri ai sensi del con. 1044 co. 13 CIC e can. 763 co. 2 CCEO. Questa irregolarità ha natura perpetua, ed è quindi indipendente anche dalla remissione delle eventuali pene. Di conseguenza, al di fuori

dell’amministrazione del sacramento della penitenza ad un fedele che versi in

pericolo di morte, al chierico che abbia attentato il matrimonio, non è lecito in alcun modo esercitare, i sacri ordini, e segnatamente celebrare l’eucaristia; né i fedeli possono legittimamente richiederne per qualsiasi motivo, tranne il pericolo di morte, il ministero”.

Inoltre, “anche se non sia stata dichiarata la pena – cosa che peraltro il bene delle anime consiglia in questa fattispecie, eventualmente attraverso la procedura abbreviata stabilita per i delitti certi - nel caso ipotizzato non esiste la giusta e ragionevole causa che legittima il fedele a chiedere il ministero sacerdotale. In effetti, tenuto conto della natura di questo delitto che, indipendentemente dalle sue conseguenze penali, comporta un’oggettiva inidoneità a svolgere il ministero

pastorale, e atteso anche che nella fattispecie è ben conosciuta la situazione irregolare e delittuosa del chierico, vengono a mancare le condizioni per ravvisare la giusta causa di cui al can. 1335 CIC. Il diritto dei fedeli ai beni spirituali della chiesa non può essere concepito in modo da giustificare una simile pretesa dal momento che tali diritti debbono essere esercitati entro i limiti e nel rispetto della normativa canonica”.

Il Consiglio conclude affermando che i chierici che sono stati dimessi dallo stato clericale e che abbiano o meno contratto matrimonio in seguito a una dispensa dal celibato concessa dal romano pontefice, hanno il divieto di esercitare la potestà di ordine; e pertanto, salva sempre l'eccezione del sacramento della penitenza in pericolo di morte, nessun fedele può legittimamente domandare a essi un sacramento.

Il Pontificio Consiglio il 6 giugno 2011 ha pubblicato una dichiarazione ”sulla retta applicazione del canone 1382 del Codice di Diritto Canonico”. Il Consiglio ha compiuto studi approfonditi in materia dopo che in diversi Paesi hanno avuto luogo varie ordinazioni episcopali senza il mandato pontificio.

In virtù del fatto

che queste pratiche rompono la comunione con il Romano Pontefice e violano in maniera grave la disciplina ecclesiastica, il Consiglio si è espresso affermando che ”il can. 1382 CIC punisce con scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica, il Vescovo che senza mandato apostolico consacra qualcuno Vescovo e anche quanti in questo modo ricevono l’ordinazione episcopale. Il delitto sancito dal can. 1382 CIC è commesso sia dal Vescovo che consacra sia dal chierico che è consacrato. Inoltre, essendo quello della consacrazione episcopale un rito in cui è solita la partecipazione di più ministri, coloro che assumono detto compito di co-consacranti, e cioè impongono le mani e recitano la preghiera consacratrice nell’ordinazione, risultano coautori del reato e quindi ugualmente sottoposti alla sanzione penale. Tale interpretazione risulta anche confermata dalla tradizione della Chiesa e dalla sua recente prassi”. Inoltre, “porre esternamente un atto punito dal can. 1382 CIC provoca spontaneamente nei fedeli delle reazioni, anche di scandalo e di confusione, che in nessun modo possono essere sottovalutate e che postulano — nei Vescovi coinvolti — la necessità di recuperare autorevolezza mediante segni di comunione e di penitenza, che possano essere apprezzati da tutti

e senza i quali il governo pastorale del Vescovo difficilmente potrebbe essere recepito dal Popolo di Dio come manifestazione della presenza operante di Cristo nella sua Chiesa. Essi, infatti, come insegna il Concilio Vaticano II, reggono le Chiese particolari loro affidate con il consiglio, la persuasione e l'esempio".

In conclusione, Il Consiglio dichiara che "allo scomunicato, è proibito prendere parte come ministro alla celebrazione dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico; di celebrare sacramenti e sacramentali e ricevere qualunque sacramento". Perciò, "tutto quanto precede non esclude che, nei casi di ordinazione episcopale senza mandato pontificio, la Santa Sede possa trovarsi nella necessità di infliggere direttamente al soggetto delle censure, per esempio, qualora dalla sua condotta successiva o dalla sua riluttanza a fornire le necessarie spiegazioni circa il proprio grado di partecipazione al delitto emergesse un atteggiamento non compatibile con le esigenze della comunione. Inoltre, sopraggiunte nuove e certe informazioni, la stessa Santa Sede potrebbe addirittura trovarsi nella necessità di dichiarare la scomunica *latae sententiae*, o di imporre altre sanzioni o penitenze, se ciò si rendesse necessario per riparare lo scandalo, per dissipare la confusione dei fedeli e, più in generale, per salvaguardare la disciplina ecclesiastica".

Infine, in data 24 giugno 2000, il Pontificio Consiglio si occupato "dell'ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati", con particolare riguardo al canone 915, il quale dispone che: "Non siano ammessi alla Sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto".

Negli ultimi anni alcuni autori hanno offerto varie interpretazioni del citato canone in base alle quali sarebbero da escludere da esso la situazione dei divorziati risposati, ad esempio poiché il testo parla di "peccato grave" e ci sarebbe bisogno di tutte le condizioni, anche soggettive, richieste per l'esistenza di un peccato mortale, per cui il ministro della Comunione non può emettere *ab externo* un giudizio del genere; inoltre, perché si parla di perseverare "ostinatamente" in quel peccato, occorrerebbe riscontrare un atteggiamento di sfida del fedele, dopo una legittima ammonizione del Pastore.

Il Consiglio ha condotto studi approfonditi per fare chiarezza in materia, d'accordo con la *Congregazione per la Dottrina della Fede* e con la *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*, ha affermato che “qualunque interpretazione del can. 915 che si opponga al suo contenuto sostanziale, dichiarato ininterrottamente dal Magistero e dalla disciplina della Chiesa nei secoli, è chiaramente fuorviante. Non si può confondere il rispetto delle parole della legge con l'uso improprio delle stesse parole come strumenti per relativizzare o svuotare la sostanza dei precetti. La formula *e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto* è chiara e va compresa in un modo che non deformi il suo senso, rendendo la norma inapplicabile. Le tre condizioni richieste sono: il peccato grave, inteso oggettivamente, perché

dell'imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare;

l'ostinata perseveranza, che significa l'esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale; e il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale”. Precisando altresì che “non si trovano invece in situazione di peccato grave abituale i fedeli divorziati risposati che, non potendo per seri motivi -quali, ad esempio, l'educazione dei figli- soddisfare l'obbligo della separazione, assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi, e che sulla base di tale proposito hanno ricevuto il sacramento della Penitenza. Poiché il fatto che tali fedeli non vivono *more uxorio* è di per sé occulto, mentre la loro condizione di divorziati risposati è di per sé manifesta, essi potranno accedere alla Comunione eucaristica solo *remoto scandalo*. Naturalmente la prudenza pastorale consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra Comunione. I Pastori devono adoperarsi per spiegare ai fedeli interessati il vero senso ecclesiale della norma, in modo che essi possano comprenderla o almeno rispettarla. Quando però si presentino situazioni in cui quelle precauzioni non abbiano avuto effetto o non siano state possibili, il ministro della distribuzione della Comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno. Lo farà con estrema carità, e

cercherà di spiegare al momento opportuno le ragioni che a ciò l'hanno obbligato. Deve però farlo anche con fermezza, consapevole del valore che tali segni di forza hanno per il bene della Chiesa e delle anime”. Ne consegue che “nessuna autorità ecclesiastica può dispensare in alcun caso da quest'obbligo del ministro della sacra Comunione, né emanare direttive che lo contraddicano ”.

Il Pontificio Consiglio è altresì impegnato ad emanare note esplicative dirette ad agevolare la retta applicazione delle norme di diritto canonico.

Il 22 ottobre 1994 il dicastero ha fornito chiarimenti circa “il valore vincolante dell'art. 66 del *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*”, affermando che “per quanto si riferisce concretamente all'art. 66 del *Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri*, esso contiene una norma generale complementare del can. 284 CIC, con le caratteristiche proprie dei Decreti generali esecutori (cfr. can. 31). Si tratta, perciò, di una norma a cui si è voluto chiaramente attribuire esigibilità giuridica, come si deduce anche dal tenore stesso del testo e dal luogo in cui è stato incluso: sotto il titolo *L'obbedienza*. Infatti, detto art. 66: ricorda, anche con rimandi a recenti insegnamenti del Magistero pontificio in materia, il fondamento dottrinale e le ragioni pastorali dell'uso dell'abito ecclesiastico da parte dei sacri ministri, come prescritto dal can. 284; determina più concretamente il modo di esecuzione di tale legge universale sull'uso dell'abito ecclesiastico, e cioè: *quando non è quello talare, deve essere diverso dalla maniera di vestire dei laici, e conforme alla dignità e alla sacralità del ministero. La foggia ed il colore debbono essere stabiliti dalla Conferenza dei Vescovi, sempre in armonia con le disposizioni del diritto universale*; sollecita, con una categorica dichiarazione, l'osservanza e retta applicazione della disciplina sull'abito ecclesiastico: *Per la loro incoerenza con lo spirito di tale disciplina, le prassi contrarie non si possono considerare legittime consuetudini e devono essere rimosse dalla competente autorità*”. Il Consiglio è giunto alla conclusione che “In ossequio al prescritto del can. 32, queste disposizioni dell'art. 66 del *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri* obbligano tutti quelli che sono tenuti alla norma universale del can. 284, vale a dire i Vescovi e i presbiteri, non invece i diaconi permanenti (cfr. can. 288). I Vescovi diocesani costituiscono, inoltre, l'autorità competente per sollecitare l'obbedienza alla predetta disciplina e per rimuovere le eventuali prassi contrarie

all'uso dell'abito ecclesiastico (cfr. can. 392, co. 2). Alle Conferenze episcopali corrisponde di facilitare ai singoli Vescovi diocesani l'adempimento di questo loro dovere”.

Il Consiglio ha emanato altresì una nota esplicativa in data 8 novembre 1996, circa “l'assoluzione generale senza previa confessione individuale”. In particolar modo, il consiglio ha affermato che il canone 960 “sancisce l'obbligo della confessione individuale, con la relativa assoluzione, come *unico mezzo ordinario* per ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Tale modo ordinario viene qualificato come di *diritto divino* dal Concilio di Trento. Il canone accenna ad altre possibili forme di riconciliazione, ma che possono aver luogo ovviamente con carattere straordinario – soltanto quando c'è una impossibilità fisica o morale di realizzare la *individuali et integra confessio atque absolutio*”. Ne consegue che “dalla normativa suddetta si deduce che quanto è prescritto nel can. 961 circa l'assoluzione generale riveste il carattere di eccezionalità, e rimane sottoposta al dettame del canone 18: *leges quae... exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi*; essa pertanto deve essere strettamente interpretata. Il can. 961, co 1, presentando il modo straordinario dell'assoluzione collettiva, fissa due condizioni tassative che indicano i soli casi in cui tale assoluzione è lecita: che vi sia un pericolo di morte (*immineat periculum mortis*) e per il sacerdote o i sacerdoti non vi sia tempo sufficiente per l'ascolto della confessione individuale; che vi sia una grave necessità (*adsit gravis necessitas*). Il canone 961, co. 2 stabilisce altresì che spetta al Vescovo diocesano determinare se nel caso concreto, alla luce dei criteri *concordati con gli altri membri della Conferenza episcopale*, si verificano le condizioni per impartire l'assoluzione generale”.

Il Consiglio specifica nella nota che “la corretta applicazione delle norme relative all'assoluzione generale esige inoltre l'osservanza di quanto prescrivono i successivi canoni 962 e 963. Il canone 962, co. 1 stabilisce un ulteriore obbligo specifico relativo all'assoluzione generale. Perché l'assoluzione generale impartita secondo i criteri canonici sia valida, si richiede, oltre le disposizioni necessarie per la confessione nel modo ordinario, il proposito di confessare in maniera individuale tutti i peccati gravi che non si sono potuti confessare a causa dello stato di grave necessità”.

In conclusione, “il canone 963, sebbene non determini in forma specifica un tempo preciso entro cui effettuare questa confessione individuale, stabilisce però criteri normativi chiari: la confessione individuale deve essere fatta prima di un’altra eventuale confessione generale e deve essere effettuata *quam primum*, cioè non appena terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso all’assoluzione collettiva”.

Un’altra nota di grande rilevanza, è quella concernente “la natura giuridica e l’estensione delle *recognitio* della Santa Sede”, emanata il 28 aprile 2006. Il Consiglio ha svolto studi approfonditi in materia giungendo ad interessanti conclusioni.

Per quanto attiene la natura, nella nota si legge che la *recognitio* “non è una generica o sommaria approvazione e tanto meno una semplice autorizzazione. Si tratta, invece, di un esame o revisione attenta e dettagliata: per giudicare la legittimità e la congruità con le norme universali canoniche o liturgiche dei relativi testi che le Conferenze episcopali desiderano promulgare o pubblicare”. Inoltre, “nella legislazione ecclesiastica la *recognitio* della Santa Sede è richiesta: per la promulgazione degli atti e dei decreti generali del Concilio particolare (can. 446 CIC); per l’emanazione dei decreti generali delle Conferenze episcopali (can. 455 CIC); per la pubblicazione degli atti e dei decreti delle Assemblee plenarie delle Conferenze episcopali (can. 456 CIC); per la traduzione in lingua corrente dei libri liturgici (can. 838, § 3 CIC; can.657, § 1 CCEO); per la redazione di un proprio rito del matrimonio da parte di una Conferenza episcopale (can. 1120 CIC)”.

Al contrario, per quanto attiene le modalità applicative, il Pontificio Consiglio scrive nella nota che “dal Codice di Diritto Canonico, come anche dal *Direttorio pastorale per i Vescovi*, si deve ritenere che la *recognitio* è una *conditio iuris* che, per volontà del supremo Legislatore, è richiesta ad *validitatem*. Se non si ottiene la *recognitio* della Sede Apostolica non si possono promulgare legittimamente i decreti i quali, senza la *recognitio*, sono privi della forza obbligante (can. 445). Di conseguenza, risulta molto chiara la natura giuridica e la forza vincolante della *recognitio*: si tratta di una prudente disposizione della Sede Apostolica circa la pubblicazione di norme da parte delle Conferenze episcopali che mira a

salvaguardare la correttezza giuridica di esse e a favorire la comune azione della Chiesa in determinati atti. La forza obbligante della *recognitio* sta nell'atto stesso della pubblicazione della norma e l'osservanza di dette disposizioni date dalle Conferenze episcopali non riguarda la Sede Apostolica, ma la stessa Conferenza che le ha emanate. È chiaro, quindi, che la *recognitio* è una condizione imprescindibile per la promulgazione di leggi o la pubblicazione di documenti da parte delle Conferenze episcopali, che restano, però, anche per la loro forza vincolante, dell'autorità che li emana”.

La nota si conclude con l'affermazione che “siccome per sé non si può affermare che la *recognitio* è un'approvazione o un'autorizzazione. Neppure si può dire che è un semplice nulla osta. La si può ritenere un atto sui generis della Sede Apostolica che mira a salvaguardare la correttezza giuridica formale e sostanziale degli atti soggetti alla *recognitio* e la comune azione della Chiesa in essi. In termini civilistici si potrebbe dire che la promulgazione di questi documenti normativi è un *atto complesso* che prevede come *conditio sine qua non* la *recognitio*”.

Per quanto attiene l'emanazione di decreti, la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* ha attribuito al *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* il compito di determinare, su petizione degli interessati, se le leggi particolari e i decreti generali emanati dai legislatori inferiori siano conformi o meno alla legislazione

universale. Il Consiglio ha pubblicato due decreti sulla congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale: uno pubblicato in data 8 febbraio 2000, a proposito di un decreto di un vescovo diocesano circa il tributo ordinario diocesano di cui al can. 1263, in cui si dichiarava la conformità della norma particolare alla legislazione universale, sebbene si dessero alcune precisazioni in ordine ad una retta interpretazione ed applicazione della norma oggetto del ricorso; un altro del 29 aprile 2000, in cui si dichiarava la congruenza di un testo normativo di un vescovo relativo alla remunerazione dei chierici.

In ultimo, il Pontificio Consiglio fornisce altresì istruzioni, ovverosia norme interne alla Pubblica Amministrazione aventi lo scopo di chiarire e di portare ad esecuzione i canoni del codice. Tra queste occupa un ruolo di primo piano l'istruzione *Digitas connubii* del 25 gennaio 2005, la quale fu redatta al fine di

offrire agli operatori giuridici nei Tribunali ecclesiastici un *vademecum* che potesse essere una guida per un miglior adempimento del loro lavoro nei processi canonici di nullità matrimoniale.

Detta istruzione non intendeva, cioè, essere un nuovo testo rispetto al Codice di Diritto Canonico del 1983, oppure abrogarlo, bensì un documento dotato di un'indole pratica che potesse semplicemente facilitarne la consultazione e l'applicazione, la stessa *Digitas Connubii* nel proemio afferma: “L'Istruzione è stata dunque elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli altri addetti dei tribunali ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio. Pertanto, le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore, e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell'interpretare l'Istruzione. In

considerazione peraltro della natura specifica di questo processo, deve essere evitato con particolare cura, da un lato il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa, dall'altro lato quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell'interpretazione e nell'applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quelle processuali. Inoltre, al fine di ottenere in tutta la Chiesa quella fondamentale unità della giurisprudenza che le cause matrimoniali esigono, è necessario che tutti i tribunali di grado inferiore guardino con attenzione ai Tribunali Apostolici, ossia al *Tribunale della Rota Romana*, che ha il compito di provvedere all'unità della giurisprudenza e di essere di aiuto, con le proprie sentenze, ai tribunali di grado inferiore (Pastor Bonus, art. 126), e al *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, al quale spetta, oltre ad esercitare la funzione di Tribunale Supremo, il compito di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (Pastor Bonus, art. 121)”. Il formalismo assume dunque un senso singolarissimo nella Chiesa in quanto non può mai essere inteso come mezzo per garantire in “modo autonomo”, mediante la legalità positiva, una verità solo legale umana che nella sua artificialità non è quella propriamente canonica; in questa economia giuridica il formalismo può unicamente essere costruito e attuato quale strumento (prezioso e non raramente insostituibile) di tutela della verità che è lo stesso diritto divino. Di conseguenza ogni qualvolta non realizzino un tale fine, il formalismo può, anzi deve, essere

abbandonato, poiché la legalità positiva non è per se stessa, nel diritto ecclesiale, se e nei limiti in cui non esprime il diritto divino, e dunque la verità e quindi anche la salvezza delle anime; in tali casi il formalismo è davvero estraneo al diritto canonico¹¹¹.

L’istruzione consta di 308 articoli che, quasi come i “testi unici” nel diritto civile, rifondono in un testo l’intera materia considerata, talvolta riformulando leggermente un canone, talvolta introducendo nuove regole¹¹², come pure, inserendo gli sviluppi giuridici che si sono verificati nel periodo successivo all’emanazione del menzionato codice, ovvero sia le interpretazioni autentiche del *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, le risposte del *Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* e la giurisprudenza del *Tribunale Apostolico della Rota Romana*.

Con questo documento la Santa Sede ha inteso assolvere alla sua missione universale di amministrazione della giustizia in tutta la Chiesa, in questo caso specifico nell’ambito della Chiesa latina. In particolare, ribadendo la sua competenza ad occuparsi della questione sulla validità o nullità del matrimonio dei fedeli, allontanando così le altre vie risolutive, le quali offrono soluzioni semplicistiche orientate a trovare una soluzione nel solo foro interno, mediante la cosiddetta “nullità di coscienza” che si sostanzia nella presa di convinzione degli sposi circa la validità o meno del loro matrimonio; o ancora, mediante una rinuncia da parte della Chiesa ad occuparsi della questione, lasciando che le suddette questioni giuridiche siano decise da un tribunale civile.

L’istruzione *Dignitas Connubii* non deve essere scambiata per un atto a favore del divorzio, poiché il processo di annullamento di un matrimonio non è un mezzo volto ad annullare un matrimonio fallito, bensì, uno strumento di ricerca della verità finalizzato allo scioglimento di un vincolo inesistente. Difatti, i processi ecclesiastici hanno come fondamento l’accertamento dell’esistenza o meno dei fatti che invalidano il matrimonio, cosicché la sentenza sia caratterizzata da verità, correttezza e giustizia. L’art. 65 dispone che “il giudice, prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a

¹¹¹ In merito consultare P.A.BONNET, *Le prove nel giudizio ecclesiale in Periodica de Re Canonica*, Vol. 98, 2009, p. 405.

¹¹² Cfr. E. VITALI – S. BERLINGO’, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 149.

mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale. Se ciò non è possibile, il giudice esorti i coniugi perché, proposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità ed in spirito di carità, all'accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale. Se poi il giudice avverte che i coniugi nutrono reciproca ostilità, li esorti caldamente perché nel corso del processo mettano da parte ogni rancore e si ispirino vicendevolmente alla disponibilità, alla correttezza e alla carità”.

I principi di verità e giustizia trovano riscontro anche nell'art 95, il quale dispone che “affinché venga accertata più facilmente la verità e riceva miglior tutela il diritto di difesa, è quanto mai opportuno che entrambi i coniugi prendano parte al processo di nullità di matrimonio”; oppure, nel disposto dell'art. 167, in virtù del quale, il giudice ha l'onere di ricordare “alle parti ed ai testi il grave obbligo di dire tutta la verità e solo la verità”, nonché, “di giurare di dire la verità o almeno di aver detto la verità, a meno che un grave motivo non suggerisca altrimenti”.

Inoltre, l'art. 56 co. 3 dispone che il difensore “ha l'obbligo di proporre in ogni grado di giudizio qualsiasi genere di prove, opposizioni ed eccezioni che, salva la verità dei fatti, contribuiscano alla tutela del vincolo. Ulteriori riferimenti trovano spazio nell'art. 177, in base al quale, “il giudice, per venire a conoscere più adeguatamente la verità, deve provvedere ad interrogare le parti”; e nell'art. 194, il quale, dispone che “i testi devono confessare la verità al giudice che legittimamente li interroga”.

Un altro aspetto interessante delle cause per l'annullamento del matrimonio, attiene alla diffusione che queste hanno raggiunto negli ultimi anni. Difatti, in tutto il mondo i processi per l'annullamento del matrimonio hanno raggiunto un numero considerevole¹¹³, a tal fine, l'emanazione dell'istruzione ricopre un ruolo molto importante, poiché offre agli operatori del diritto presso i tribunali

¹¹³ In merito consultare il sito www.vatican.va, in base ai dati contenuti nell'*Annuario Statistico della Chiesa*, nell'anno 2002 sono terminati 56.236 processi, di cui 46.092 con sentenza affermativa, 2.894 con sentenza negativa, 4.649 per perenzione e 2.601 per rinunzia. Inoltre, delle 46.092 sentenze affermative, 343 sono state emanate in Africa, 676 in Oceania, 1.562 in Asia, 8.855 in Europa e 36.656 in America, di cui 30.968 nell'America del Nord e 5688 in tutta l'America Centrale e del Sud.

ecclesiastici una chiara e sicura esposizione della procedura per poter portare a termine tali cause con la serietà e celerità richieste dalla loro natura.

Infine, si può pacificamente affermare che la Chiesa favorisce la convalida dei matrimoni nulli, ogni volta che sia possibile, e allo stesso tempo salvaguarda la dignità del matrimonio sia sul piano della natura umana che su quello della salvezza in Cristo.

In conclusione, l'indagine effettuata dimostra come il *Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi* negli ultimi anni abbia assunto un ruolo di grande rilievo nella Curia Romana, l'imprescindibile aiuto fornito al Santo Padre nella redazione delle leggi, nella verifica della congruità delle altre normative con il diritto vigente, nell'interpretazione delle norme canoniche, come pure, nella promozione della conoscenza e della prassi del diritto, lo rendono un dicastero quanto mai prezioso e insostituibile all'interno dell'organizzazione ecclesiale.

BIBLIOGRAFIA

Autori

AA. VV., *Chiesa ed Ebraismo oggi. Percorsi fatti, questioni aperte*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2005.

AA.VV., *Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica*, Giunti, Firenze, 2003.

AA. VV., *Giovanni Paolo II, un santo tra la gente. Pensieri, materiali e percorsi*, Edizioni Sabinae, Rieti, 2008.

AA. VV., *La Chiesa e la modernità. I Papi del novecento*, Vol. 2, Jaca Book, Milano, 1993.

AA.VV., *Il diritto della chiesa. Interpretazione e prassi*, L.E.V., Città del Vaticano, 1996.

AA. VV., *Storia della chiesa. Riforma e controriforma*, Vol. VI, Jaca Book, Milano, 1975.

AA.VV., *Storia della chiesa. La chiesa nel ventesimo secolo*, Vol. X, Jaca Book, Milano, 1995.

ALTOBELLI R., *La morale riflessa sul monitor. Internet ed etica*, Città Nuova, Roma, 2006.

ARINZE F., *La Curia Romana: aspetti ecclesiologici, pastorali, istituzionali per la lettura della "Pastor Bonus"*. Testo e commenti, L.E.V., Città del Vaticano, 1989.

AROLDI P. – SCIFO B., *Internet e l'esperienza religiosa in rete*, Vita e Pensiero, Milano, 2002.

ARRIETA I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997.

ARROBA M., *L'istruzione Dignitas Connubii. Novità, interpretazioni e innovazioni*, in *Diritto e religioni*, n.1, 2006, pp. 56 – 67.

BARAGLI E., *Mutazioni dei "mass media" e strutture ecclesiali in La Civiltà Cattolica*, Vol. I, n.3351, 1990

BAURA E., *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2006.

BECCHETTI F., *Istoria degli ultimi quattro secoli della Chiesa*, Vol.XII, 1792

BEDOUELLE G., *La riforma del cattolicesimo*, Editoriale Jaca Book, Milano, 2003.

BERLINGO' S., *Diritto Canonico*, Giappichelli, Torino, 1995.

BERLINGO' S., *Il Pontificio Consiglio per i Laici in La Curia Romana nella Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, a cura di P. A. BONNET, L.E.V, Città del Vaticano, 1990.

BERTAGNA B., *La Segreteria di Stato*, in *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, a cura di P. A. BONNET, L.E.V, Città del Vaticano, 1990.

BEYER J., *Le linee fondamentali della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, in *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, a cura di P. A. BONNET, L.E.V, Città del Vaticano, 1990.

BEYER J., *La cura pastorale dei migranti in La Civiltà Cattolica*, Vol. I, n. 3351, 1990.

BONNET P. A., *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, L.E.V., Città del Vaticano, 1990.

BONNET P.A., *Le prove nel giudizio ecclesiale*, in *Periodica de Re Canonica*, Vol. 98, 2009, p. 405.

BORROMEO C., *San Carlo e il Suo tempo*, Ed. di Storia e Letteratura, Roma, 1986.

BRUNETTA N., *Il diritto dell'informazione e della comunicazione*, libreriauniversitaria.it edizioni, Padova, 2011.

CAPRILE G., *Incoraggiamenti al Laicato Cattolico in La Civiltà Cattolica*, Vol. II, n. 3043, 1977.

CAPRILE G., *La Santa Sede e gli Organismi Internazionali in La Civiltà cattolica*, Vol. III, n. 3173, 1982, pp. 403 - 414.

CAPRILE G., *Il Consiglio Pontificio "Cor Unum" in La Civiltà Cattolica*, Vol. III, n. 2910, 1971, pp. 499 – 503.

CARNICELLA M. C., *Comunicazione ed evangelizzazione nella Chiesa*, Paoline, Roma, 1998.

CARRIER H., *Il Pontificio Consiglio per la Cultura in La Civiltà Cattolica*, Vol. I, n. 3183, 1983.

CARDIA C., *Il governo della chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2002

COCCOPALMERIO F., *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in Chiesa è missionaria: la ricezione nel codice di diritto canonico*, a cura di L. SABBARESE, Urbaniana University Press, Roma, 2009, pp. 205 – 222.

CORAGGIO V., *I Pontifici Consigli della Curia Romana: natura e prospettive*, Pontificia Università Urbaniana, Roma, 2009.

DALLA TORRE G., *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2004.

DALLA TORRE G., *Conoscere il Diritto Canonico*, Edizioni Stadium, Roma, 2006.

DE ROSA G., *Per una pastorale della non-credenza*, in *La Civiltà Cattolica*, Vol. I, n. 3186, 1983, pp. 539 – 557.

DEL RE N., *La curia romana. Lineamenti storico – giuridici*, L.E.V., Città del Vaticano, 1998.

ERBA L., *Il magistero della Chiesa sulla multiculturalità*, Vita e Pensiero, Milano, 2001.

ERRAZURIZ C. J., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. Vol. 1 – Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano, 2009.

FISICHELLA R., *La nuova evangelizzazione*, Mondadori, Milano, 2011.

FUMAGALLI CARULLI O., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e pensiero, Milano, 2003.

GUASCO M., *La formazione del clero*, Jaca Books, Milano, 2011.

HERRANZ J., *Giustizia e pastoraltà nella missione della chiesa*, Giuffrè, Milano, 2011.

HERRANZ J., *Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica “Pastor Bonus”*, a cura di P. A. BONNET, L.E.V, Città del Vaticano, 1990.

JONES P.M., *Federico Borromeo e l’Ambrosiana. Arte e riforma cattolica nel XVII secolo a Milano*, Vita e Pensiero, Milano, 1997.

LILLO P., *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2012.

LOMBARDIA P., *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1984.

LORUSSO L., *Gli Strumenti di comunicazione sociale nel diritto ecclesiale. Aspettative, problematiche e realizzazioni alla luce dell'insegnamento magistrale*, Pontificia Univ. Gregoriana, Roma, 1996.

LYONNET S., *Il dialogo tra la Chiesa e il mondo in La Civiltà Cattolica*, Vol. III, n. 3170, 1982, pp. 106 – 117.

MAGAGNOTTI P., *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della chiesa*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1991.

MARANGONI R., *La Chiesa Mistero di comunione. Il contributo di Paolo VI nell'elaborazione nell'ecclesiologia di comunione (1963 – 1978)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2001.

MAURO T., *I Consigli: finalità, organizzazione e natura*, in *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica "Pastor Bonus"*, a cura di P. A. BONNET, L.E.V., Città del Vaticano, 1990, pp. 431- 442.

MAZZEI L., *Chiesa e informazione, I mass media della Santa Sede*, l'Erma di Bretschneider, Roma, 1997.

MAZZOTTI S., *La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (C.227 C.I.C.)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2007.

MEZZADRI L. – VISMARA P., *La Chiesa tra Rinascimento e illuminismo*, Città Nuova Editrice, Roma, 2006.

MINAMBRES J., *Diritto Canonico e servizio della Carità*, Giuffrè, Milano, 2008.

MIRAGOLI E., *L'interpretazione delle leggi ecclesiali: i primi cinque anni di attività della Pontificia Commissione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2, 1989, pp. 211- 222.

MONETA P., *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli. Torino, 2007.

MORONI G., *Dizionario di erudizione storico – ecclesiastica*, Vol. XV, Venezia, 1842.

OTRANTO G., *Giacomo Varingez da Bitetto fra storia e culto popolare*, Edipuglia, Bari, 1992.

PACINI A., *Chiesa e Islam in Italia: esperienze e prospettive di dialogo*, Paoline, Roma, 2008.

RATZINGER J., *Luce nel mondo. Il papa, la Chiesa e i segni dei tempi*, Mondadori, Milano, 2012.

RIES J., *Opera omnia. Vol. 2. Incontro e dialogo. Cristianesimo, religioni e culture*, Jaca Book, Milano, 2009.

ROUTHIER G., *Il Concilio Vaticano II: recezione ed ermeneutica*, Vita e Pensiero, Milano, 2007.

SEMBENI G., *Direttorio ecumenico 1993: sviluppo dottrinale e disciplinare*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1997.

SICCARDI C., *Paolo VI. Il Papa della luce*, Paoline, Roma, 2008.

TAGLIAFERRI M., *L'unità cattolica: studio di una mentalità*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1993.

VIGANO' D. E., *Cinema e Chiesa. I documenti del magistero*, Effatà, Torino, 2002.

VITALI E. – BERLINGO' S., *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 149.

ZIVIANI G., *La Chiesa madre nel Concilio Vaticano II*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2001, p. 431.

Altre Fonti

Annuario Pontificio, Città del Vaticano, 2010.

Attività della Santa Sede, Città del Vaticano, 1971.

Enchiridion della nuova evangelizzazione. Testi del magistero pontificio e conciliare 1939-2012, L.E.V., Città del Vaticano, 2012.

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/index_it.htm